Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1898 | Roma — Sabato 1° Ottobre | Numero 227

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* — Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi. — **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi. . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **406** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. Esercito, modificata dalla legge 6 marzo 1898, n. 50;

Visto il Regolamento per l'esecuzione della legge suddetta, approvato con R. decreto 19 maggio 1898, n. 172;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'esame speciale contemplato dall'articolo 36 della legge 2 luglio 1896, n. 254, per i tenenti del Corpo sanitario militare, riconosciuti idonei all'avanzamento per anzianità, i quali aspirano alla promozione a scelta, consisterà nello svolgimento per iscritto di un tema d'igiene.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sarre, addì 1° settembre 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. Finocchiaro-Aprile.

Il Numero 407 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725, e il decreto legislativo del Nostro Luogotenente Generale per le provincie napoletane, in data 10 febbraio 1861;

Veduto il Regolamento per i Convitti nazionali, approvato col Nostro decreto 11 novembre 1888, numero 5887;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli istitutori nei Convitti nazionali sono nominati dal Nostro Ministro predetto, tra coloro che posseggono la patente elementare di grado superiore, o la licenza liceale, o d'Istituto tecnico; non abbiano superata l'età di anni trenta, e, per condizioni fisiche e morali, siano giudicati idonei a tale ufficio.

Coloro che sono nominati istitutori, debbono compiere un anno di prova, dopo il quale possono conseguire la nomina di istitutori effettivi.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 38 e 74 del Regolamento 11 novembre 1888, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 11 settembre 1898.

UMBERTO.

G. BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: C. FINOCCHIARO-APRILE.

Relazione *di S. E. il Ministro del Tesoro a* **S. M. il Re,** *in udienza del 14 settembre 1898, sul decreto che autorizza un prelevamento dal fondo di riserva per le « spese impreviste » di lire 60,000.*

SIRE!

I terremoti che funestarono recentemente alcune regioni d'Italia, arrecando ingenti danni alle proprietà, e portando la desolazione e la miseria nelle classi povere di quelle popolazioni, resero necessario il concorso dello Stato nella prestazione dei primi e più urgenti soccorsi, ai quali la carità privata, sebbene prevenuta dal premuroso e benefico esempio della M. V., non avrebbe potuto intieramente e con la necessaria sollecitudine provvedere.

Per far fronte a tale spesa, fu mestieri erogarvi le disponibilità del capitolo n. 33 « Servizi di Pubblica Beneficenza-Sussidii » del bilancio del Ministero dell'Interno. Senonchè, dovendo la dotazione di questo capitolo provvedere ai bisogni normali per l'intiero esercizio finanziario, alla stregua dei quali è strettamente limitata, il Consiglio dei Ministri ha ravvisata la necessità di reintegrarla della somma destinata per la concessione di detti sussidii straordinarii, valendosi della facoltà consentita dall'articolo 38 della legge di contabilità generale, per promuovere all'uopo una prelevazione di L. 60,000 dal fondo di riserva per le « spese impreviste. »

In relazione a tale deliberazione, il riferente si onora di sottoporre all'Augusta Sanzione della M. V. il seguente decreto.

Il Numero 408 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1898-99, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 552,033,50, rimane disponibile la somma di L. 447,966,50;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 96 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1898-99, è autorizzata una 8ª prelevazione nella somma di lire sessantamila (L. 60,000) da portarsi in aumento al Capitolo n. 33 « Servizi di pubblica beneficenza – Sussidii » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 settembre 1898.

UMBERTO.

VACCHELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il Numero **411** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni sul lavoro;

Sentito il Consiglio della Previdenza;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento per la esecuzione della legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni sul lavoro, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 settembre 1898.

UMBERTO.

A. Fortis.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. Finocchiaro-Aprile.

REGOLAMENTO per la esecuzione della legge 17 marzo 1898, n. 80, sugli infortuni del lavoro

TITOLO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

L'esercizio delle miniere, cave e torbiere comprende, oltre lo scavo e la estrazione del minerale, anche la sua lavorazione sul luogo e il trasporto ai punti di caricamento.

Nell'esercizio delle cave di marmo o di altre pietre sono compresi: la riduzione, riquadratura, sbozzatura e il taglio con seghe del materiale estratto, tanto sulle cave quanto sui relativi depositi, come pure la lizzatura.

Art. 2.

Sotto la denominazione d'*Imprese di costruzioni edilizie* sono comprese tutte quelle che compiono lavori di costruzione, restauro, rifinitura, modificazione o demolizione di edifici, sia in città che in campagna.

Art. 3.

Sotto la denominazione di *tramvie a trazione meccanica* sono comprese anche le ferrovie funicolari.

Art. 4.

Il bonificamento idraulico comprende i lavori che si compiono allo scopo di risanare e di ridurre a coltura i terreni di un comprensorio di bonifica sia col mezzo di canali di scolo o di fognature, sia col mezzo di colmate naturali o artificiali, sia col mezzo di prosciugamento meccanico.

Art. 5.

Per gli stabilimenti industriali nei quali si fa uso di macchine, l'obbligo della assicurazione si applica anche per gli operai i quali lavorano in locali diversi e separati da quello in cui agisce la macchina, anche quando siano addetti a lavori complementari o sussidiari a quelli della industria principale.

Art. 6.

Non sono compresi fra gli opifici industriali contemplati nell'articolo 1°, n. 3° della legge:

a) quelli nei quali le macchine siano adoperate solo in via transitoria e non periodica;

b) quelli nei quali le macchine non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di essi;

c) gli opifici annessi a scuole industriali e professionali e di altre specie a scopo di istruzione ed esercitazione pratica degli allievi;

d) gli opifici annessi a ospizi, ospedali o altri istituti pubblici di beneficenza, per il servizio interno degli istituti stessi o per lavori che eseguiscono i ricoverati.

Debbono però in tutti i casi anzidetti essere assicurati gli operai addetti al servizio delle macchine.

Art. 7.

Capo o esercente di imprese o industrie è colui in nome o per conto del quale le imprese o industrie sono condotte.

Capo della costruzione è colui che ne ha assunto l'esecuzione, e, in mancanza di questo, colui in nome o per conto del quale la costruzione è eseguita.

Art. 8.

La determinazione del numero degli operai, agli effetti dei numeri 2 e 3 dell'articolo 1° della legge, sarà fatta tenendo conto del numero complessivo di essi, quando anche lavorino alternativamente in ore diverse del giorno o della notte.

Quando i componenti la famiglia del capo o esercente partecipino materialmente al lavoro, o vi sopraintendano, e ricorrano inoltre le condizioni indicate nell'articolo 2 della legge, l'assicurazione è obbligatoria anche per i detti componenti.

Art. 9.

Sotto il nome di *salario* si comprende ogni rimunerazione che l'operaio riceve dal capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione come retribuzione del lavoro.

Se il salario consiste in parte o totalmente nella gratuità dell'alloggio o in prestazioni in natura, ne è determinato il valore in ragione dei prezzi medi locali.

Per il personale viaggiante delle imprese di trasporto sono compresi nel salario gli assegni variabili, come le indennità chilometriche, a tempo determinato e simili.

Nei lavori eseguiti a cottimo intendesi per guadagno il prezzo del cottimo, depurato delle spese fatte a proprio carico dal cottimista.

Art. 10.

Le Società cooperative di produzione e lavoro, le quali assumono o esercitano le imprese, industrie o costruzioni indicate nella legge, sono soggette all'obbligo dell'assicurazione, quando anche coloro che vi sono impiegati siano soci.

TITOLO II.

Denunzia dell'esercizio delle industrie e dei contratti di assicurazione

Art. 11.

I capi o esercenti di stabilimenti industriali o di imprese, debbono presentare la denunzia di cui all'articolo 19 della legge al Prefetto della provincia nella quale è la sede dello stabilimento industriale o dell'impresa.

La locuzione *sede dello stabilimento industriale o dell'impresa*, significa:

a) per lo stabilimento industriale, il luogo dove questo ha la sede principale;

b) per l'impresa, il luogo dove ha domicilio il capo o esercente di essa. Se l'impresa sia esercitata da una Società, la sede di questa, se la Società è nazionale, o il luogo dove è la rappresentanza legale nel Regno, se straniera, si considera come sede dell'impresa.

Art. 12.

La denunzia deve essere fatta e firmata dal capo o esercente, e, in sua assenza o impedimento, dalla persona alla quale è affidata la direzione o la sorveglianza del lavoro.

Per le imprese, industrie e costruzioni esercitate dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e dai consorzi la denunzia sarà fatta, da chi dirige o sorveglia i lavori, al Prefetto della provincia nella quale questi sono eseguiti.

Art. 13.

Qualora la sede dello stabilimento industriale o dell'impresa sia trasferita altrove, dovrà, entro otto giorni dal trasferimento, esserne data denunzia tanto al Prefetto della provincia di origine, quanto al Prefetto della provincia nella quale si effettua il trasferimento.

Art. 14.

All'imprese, industrie e costruzioni di nuovo impianto, di cui nell'articolo 19, ultimo alinea, della legge, sono parificate quelle già esistenti, le quali, avendo modificato le condizioni di esercizio, sia rispetto al numero degli operai, sia rispetto alle materie ed ai meccanismi adoperati, cadono sotto le disposizioni della legge.

Per dette imprese, industrie e costruzioni, il termine di dieci giorni fissato nell'ultimo alinea dell'articolo 19 della legge, decorre dall'attuazione del mutamento nelle condizioni di esercizio.

Art. 15.

La denunzia deve indicare:

1° nome, cognome, Ditta, ragione o denominazione sociale del capo o esercente l'impresa, industria o costruzione;

2° l'oggetto dell'impresa, industria o costruzione;

3° la sede dello stabilimento principale, il domicilio dell'imprenditore, la sede principale della Società assuntrice e le sedi o gli stabilimenti secondari;

4° la data dell'incominciamento dei lavori, qualora si tratti d'impresa di nuovo impianto;

5° il numero delle persone occupate nelle condizioni di cui all'articolo 2° della legge, indicando distintamente il numero degli apprendisti e il numero di coloro che, senza partecipare materialmente al lavoro, sopraintendano al lavoro di altri;

6° La natura dei motori e delle macchine adoperate.

Art. 16.

La denunzia della stipulazione del contratto di assicurazione da farsi al medesimo Prefetto al quale si presenta la denunzia degli stabilimenti industriali, dovrà contenere, oltre le indicazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, le seguenti:

1° la Ditta, la ragione o la denominazione sociale e la sede o la rappresentanza nel regno della Società, impresa privata o Istituto di assicurazione;

2° la data e la durata del contratto di assicurazione;

3° il numero degli operai assicurati ai termini della legge, con indicazione distinta del numero degli apprendisti e del numero dei sopraintendenti;

4° la dichiarazione che le indennità assicurate sono eguali o superiori a quelle stabilite nell'articolo 9 della legge.

Si applicano anche a questa denunzia le disposizioni contenute nell'articolo 12 del presente Regolamento.

Art. 17.

Qualora stabilimenti industriali o imprese fondino Casse private, costituiscano Sindacati o si associno a Casse private o a Sindacati già esistenti, i capi o esercenti di essi debbono farne notificazione al Prefetto della provincia al quale dovrebbe essere fatta la denunzia del contratto di assicurazione, ai sensi dell'articolo 16, e nello stesso termine e sotto le stesse penalità stabilite per questa denunzia.

Art. 18.

Per le denunzie di cui agli articoli 15 e 16 e per le notificazioni delle variazioni del numero degli operai e delle corrispondenti assicurazioni, saranno predisposti appositi modelli dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio; il quale ha facoltà di chiedere con essi quelle altre indicazioni che l'esperienza potrà dimostrare necessario per l'applicazione della legge.

Art. 19.

Ogni capo o esercente di imprese, industrie o costruzioni soggette all'obbligo dell'assicurazione, deve tenere un libro di paga nel quale sia indicato il nome e cognome di ogni operaio nelle condizioni indicate nell'articolo 2 della legge, la speciale occupazione, il salario giornaliero, la data della ammissione in servizio e quella del licenziamento.

Il libro deve essere tenuto in giornata. Gli operai che non vi fossero inscritti e quelli dei quali non fossero segnati i giorni di presenza e il relativo salario entro tre giorni dalla abituale scadenza (giornaliera, settimanale, quindicinale o mensile) del pagamento dei salari si riterranno come non compresi nella assicurazione, e si applicheranno in tal caso le penalità sancite nell'articolo 21 della legge.

Art. 20.

Per i lavori dati a cottimo debbono essere indicate nel libro di paga le somme liquidate al cottimista entro tre giorni da ciascuna liquidazione.

Se il cottimista per l'esecuzione del lavoro si valga di altri operai da lui assunti e pagati, dovrà tenere un libretto ausiliario al libro di paga per segnare il nome e cognome dei detti operai, la speciale occupazione, la data dell'ammissione in servizio e quella del licenziamento, i giorni di presenza ed il salario giornaliero o prezzo di lavoro. Nello stesso libretto dovranno essere registrate le altre spese fatte a proprio carico dal cottimista per l'esecuzione del lavoro.

Le indicazioni contenute nel libretto del cottimista debbono essere riportate nel libro di paga ad ogni variazione del numero degli operai e ad ogni pagamento di salario o prezzo di lavoro e il capo o esercente, dedotte dal libretto le accennate indicazioni, lo restituirà al cottimista dopo avervi apposto la propria firma sotto l'ultima scritturazione.

Art. 21.

Il libro di paga dovrà essere presentato ad ogni richiesta ai delegati governativi per le ispezioni e agli Istituti assicuratori.

L'imprenditore o l'industriale dovrà dare tutti gli schiarimenti necessari per comprovare l'esattezza della registrazione e fornire ogni altra notizia complementare.

Il Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio potrà, su richiesta del capo o esercente d'impresa, industria o costruzione, proporre l'uso di moduli speciali per il libro di paga.

Per le Società ferroviarie, di cui all'articolo 18 della legge, terranno luogo del libro di paga i registri o ruoli di paga, tenuti a forma dei rispettivi regolamenti.

Il Ministero ha facoltà di dispensare dalla tenuta del libro di paga le Amministrazioni pubbliche, quando risulti che da queste sia provveduto efficacemente con fogli o ruoli di paga.

Art. 22.

I Prefetti compileranno, in base alle denunzie, un elenco di tutte le industrie, imprese e costruzioni esistenti nelle rispettive provincie, con la indicazione dell'oggetto e della natura di ciascuna di esse e del numero degli operai obbligati all'assicurazione nella medesima impiegati.

Negli elenchi dovranno registrarsi tutte le successive variazioni che si verificheranno.

Per le industrie, imprese e costruzioni per le quali non sia stata fatta la dovuta denunzia, il Prefetto darà al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio le informazioni che sono a sua cognizione e le registrerà nell'elenco.

Art. 23.

La cessazione delle operazioni di uno stabilimento industriale o di una impresa soggetti all'obbligo dell'assicurazione, deve essere, a cura del capo o esercente, notificata al Prefetto della provincia.

Deve essere notificata al Prefetto anche la instituzione o la soppressione di sedi o stabilimenti secondari, entro dieci giorni dalla institazione o dalla soppressione.

Art. 24.

Le denunzie ai Prefetti di cui nel presente titolo, potranno essere fatte anche a mezzo di piego raccomandato.

TITOLO III.

Casse private e Sindacati di assicurazione mutua

Art. 25.

Il capo o esercente di una impresa, industria o costruzione che voglia fondare una Cassa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge, deve presentare al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio la domanda accompagnata dallo Statuto, dall'elenco degli operai occupati da assicurare, da una dichiarazione della Cassa nazionale di assicurazione degli operai contro gl'infortuni sul lavoro, dalla quale risulti l'ammontare del premio annuo che essa richiederebbe per l'assicurazione di quegli operai e dalla polizza o dichiarazione provvisoria di ricevuta del deposito della cauzione presso la Cassa dei depositi e prestiti.

La cauzione in titoli emessi o guarentiti dallo Stato, con vincolo a favore degli operai inscritti alla Cassa che, ai termini di legge, dovrebbero essere assicurati, dovrà essere eguale a cinque volte l'importo dal premio che si dovrebbe pagare annualmente alla Cassa nazionale per assicurare gli operai cui provvede la Cassa privata.

Il valore dei titoli costituenti la cauzione sarà fissato in ragione del prezzo fatto nella Borsa più vicina. Esso dovrà essere riveduto alla fine di ciascun semestre, e se da questa revisione risulterà che, per effetto del deprezzamento dei titoli stessi, la cauzione è diminuita, si provvederà a reintegrarla nel termine di un mese.

Art. 26.

I capi o esercenti di imprese, industrie e costruzioni simili od affini o che siano in un Comune o in Comuni vicini, possono riunirsi in Consorzio allo scopo di fondare, nell'interesse comune, una Cassa privata.

La costituzione del Consorzio e la formazione dello Statuto della Cassa consorziale debbono risultare da atto pubblico.

Il riconoscimento della Cassa consorziale, ai sensi dell'articolo 17 della legge, è subordinato alla presentazione al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio dell'atto costitutivo e degli altri documenti indicati nell'articolo precedente.

Art. 27.

Lo Statuto della Cassa privata deve contenere:

1° la denominazione della Cassa e il luogo dove questa ha sede;

2° gli scopi e le entrate della Cassa e i modi di impiego di queste;

3° le norme per l'amministrazione e per la rappresentanza della Cassa giudizialmente o stragiudizialmente;

4° la determinazione della misura delle indennità assegnate agli operai colpiti da infortunio sul lavoro, non mai inferiore al minimo stabilito dalla legge;

5° le norme per la formazione dei rendiconti annuali.

Qualora la Cassa sia fondata da un Consorzio, lo Statuto, oltre le disposizioni suddette, deve contenere:

6° la indicazione della durata del Consorzio;

7° la procedura da seguire per determinare il rischio proprio o di ogni impresa, industria o costruzione facente parte del Consorzio e per fissare il contributo dovuto da ciascuno dei consorziati;

8° l'obbligo per tutti i consorziati di rispondere in solido per la esecuzione degli impegni che assumono in dipendenza della legge;

9° le condizioni per la partecipazione di altri stabilimenti o imprese al Consorzio;

10° le condizioni di validità delle adunanze e deliberazioni del Consorzio;

11° le norme con le quali potrà essere modificato lo Statuto della Cassa;

12° i casi nei quali potrà essere deliberato lo scioglimento del Consorzio e le cautele con le quali dovrà essere presa tale deliberazione.

Art. 28.

Quando il numero degli operai inscritti alla Cassa sia ridotto a meno di cinquecento e nel termine di un mese non raggiunga nuovamente questa cifra, l'impresa o le imprese che l'hanno fondata dovranno, nel termine di 15 giorni, provvedere all'assicurazione degli operai nei modi di legge.

Finchè non sia scaduto il termine di quindici giorni indicato nell'alinea precedente, la Cassa privata continuerà a funzionare per tutti gli effetti della legge 17 marzo 1898, n. 80, per gl'infortuni sul lavoro, e del presente Regolamento.

Art. 29.

Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio ha facoltà di introdurre modificazioni negli Statuti delle Casse di cui all'articolo 27, e ne promuoverà il R. decreto di approvazione, sentito il Consiglio di Stato.

Per le successive modificazioni degli Statuti si seguirà la medesima procedura.

Art. 30.

I Sindacati di assicurazione mutua debbono costituirsi per atto pubblico, dal quale per ciascuno degli industriali che intendono parteciparvi deve risultare:

1° nome, cognome, ditta, ragione o denominazione sociale;

2° la natura dell'industria o impresa esercitata;

3° la sede principale dello stabilimento o dell'impresa e quella degli stabilimenti o delle imprese secondarie che intendono comprendersi nel Sindacato;

4° il numero degli operai abitualmente occupati che dovrebbero assicurarsi ai termini della legge.

Dall'atto costitutivo deve inoltre risultare:

5° il versamento in titoli emessi o garantiti dallo Stato nella Cassa dei depositi e prestiti della cauzione ragguagliata alla misura di lire 10 per ogni operaio occupato fino ad un massimo di 500,000 lire, con vincolo a favore degli operai dipendenti dal Sindacato che, a termini di legge, dovrebbero essere assicurati. Come prova di tale versamento, l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti rilascia a chi lo eseguisce una dichiarazione provvisoria di ricevuta o polizza con l'annotazione che esso è eseguito per la costituzione di un Sindacato d'assicurazione mutua a termini dell'articolo 17, n. 3° della legge, fra gl'industriali per cui conto il deposito è fatto e dei quali dovrà essere indicato nella dichiarazione o polizza il nome, cognome, ditta, ragione o denominazione sociale. La dichiarazione o polizza dovrà essere esibita al notaio che stipula l'atto costitutivo;

6° il versamento di una somma eguale alla metà dei premi annui che sarebbero richiesti dalla Cassa Nazionale per assicurare agli operai compresi nel Sindacato le indennità stabilite dalla legge. Il versamento sarà fatto, in via provvisionale, nella Cassa dei depositi e prestiti o presso un Istituto di emissione. La somma depositata non può essere restituita che agli ammi-

nistratori nominati dal Sindacato che presentino copia del decreto del Ministro d' Agricoltura, Industria e Commercio che approva lo Statuto del Sindacato stesso, e, qualora l'approvazione non sia concessa, agli industriali per conto dei quali il versamento fu fatto;

7° l'approvazione dello Statuto del Sindacato da parte degli industriali che intendano costituirlo.

Alla stipulazione dell'atto costitutivo, gl'industriali debbono intervenire personalmente o per mezzo di delegati muniti di regolare mandato.

Art. 31.

Lo Statuto del Sindacato deve determinare:

1° il nome, la sede e le sezioni del Sindacato;

2° la rappresentanza del Sindacato, giudizialmente o stragiudizialmente;

3° la specie delle industrie, imprese o costruzioni per le quali è costituito;

4° la durata del Sindacato;

5° le norme per la convocazione delle assemblee, le materie a questo attribuite e le condizioni di validità delle adunanze e delle deliberazioni di esse;

6° il diritto di voto dei soci, il numero dei voti attribuito a ciascuno di essi e le modalità per l'esame delle delegazioni;

7° le condizioni e le modalità per l'ammissione, eliminazione e recesso dei soci, e la procedura da seguire nei casi di mutamenti nell'esercizio della impresa o industria o nella persona dell'imprenditore o industriale;

8° la composizione e la rinnovazione del Consiglio di amministrazione e le attribuzioni di questo;

9° la forma per la convocazione del Consiglio di amministrazione e le condizioni per la validità delle sue adunanze e deliberazioni;

10° le norme per il servizio di cassa e i modi d'impiego dei fondi del Sindacato;

11° la procedura da osservarsi dal Consiglio di amministrazione nella ripartizione degli stabilimenti che ne fanno parte per classi di rischio;

12° i provvedimenti che debbono prendersi nei casi di chiusura di stabilimenti;

13° le norme per la formazione, revisione e approvazione dei rendiconti annuali;

14° i modi di risolvere le contestazioni sorte nel Sindacato;

15° le norme e condizioni con le quali il Sindacato potrà sorvegliare gli stabilimenti che ne fanno parte;

16° le condizioni e le modalità con le quali possono essere deliberati lo scioglimento e la proroga del Sindacato e le modificazioni dello Statuto di esso.

Art. 32.

Qualora lo Statuto ammetta la costituzione di sezioni del Sindacato, ai termini dell'articolo precedente, deve pure avere norme sulla sede e circoscrizione di esse, sulla formazione dell'amministrazione delle medesime e sulla estensione delle loro attribuzioni.

Art. 33.

L'atto costitutivo e lo Statuto del Sindacato debbono essere rimessi, per l'approvazione, al Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio, con apposita domanda. A questa debbono essere allegati:

1° le polizze o dichiarazioni provvisorie comprovanti la prestazione della cauzione e il versamento di cui al n. 6 dell'articolo 28;

2° una dichiarazione rilasciata dalla Cassa Nazionale d'assicurazione contro gl'infortuni, dalla quale risulti il premio che gl'industriali associati al Sindacato dovrebbero pagare per l'assicurazione dei loro operai presso quell'Istituto;

3° l'elenco delle imprese o industrie che fanno parte del Sindacato;

4° la indicazione del numero degli operai, attualmente occupati in ciascuna di esse, che devono essere assicurati.

Il Ministero ha facoltà, prima di approvare lo Statuto, di introdurre modificazioni od aggiunte al medesimo.

Le riforme statutarie non saranno esecutive senza l'approvazione del Ministero.

Art. 34.

Intervenuta l'approvazione dello Statuto, il Sindacato s'intende legalmente costituito ed acquista la personalità giuridica.

Art. 35.

Gli amministratori di una Cassa consorziale o di un Sindacato hanno l'obbligo di denunziare al Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio, nei primi 15 giorni di ogni mese:

1° il nome, cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale dell'esercente degli stabilimenti industriali e delle imprese ammessi nella Cassa consorziale o nel Sindacato nel mese precedente, indicando per ciascuno di essi l'oggetto e la sede dello stabilimento o della impresa e il numero degli operai ai quali provvede la Cassa consorziale o il Sindacato;

2° le variazioni avvenute durante il mese precedente nel numero degli operai compresi nella Cassa consorziale o nel Sindacato, indicando la denominazione, la sede e l'oggetto dello stabilimento o della impresa in cui avvenne la variazione;

3° gli stabilimenti o le imprese che, per qualsiasi motivo, hanno cessato nel mese precedente di far parte della Cassa consorziale e del Sindacato.

Art. 36.

Le amministrazioni delle Casse private e dei Sindacati debbono inviare al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio i rendiconti annuali, e tutte le notizie statistiche che saranno ad esse richieste intorno agli infortunii e alla specie e misura delle indennità liquidate.

Dovranno per ciò tenere un registro in cui sia indicato:

a) nome, cognome, ditta o ragione sociale del capo o esercente della impresa nella quale è avvenuto l'infortunio;

b) il luogo, il giorno e l'ora dell'infortunio;

c) la natura e le cause accertate o presunte dell' infortunio;

d) il nome e cognome delle vittime e le conseguenze dell'infortunio;

e) l'ammontare dell'indennità liquidata per ciascun operaio colpito.

Art. 37.

Gl'industriali i quali per volontario recesso, o per qualsiasi altro motivo, cessano di far parte del Consorzio che ha fondato una Cassa privata o di un Sindacato, debbono provvedere immediatamente in altro modo agli obblighi ad essi imposti dalla legge sotto le sanzioni stabilite nell'articolo 21 della legge stessa.

Art. 38.

Quando più Sindacati di assicurazione mutua si fondono in un Sindacato unico, tutti i diritti e i doveri dei primi passano nel nuovo Sindacato dal momento in cui la fusione è avvenuta.

Lo Statuto del nuovo Sindacato dovrà essere approvato con le regole stabilite nell'articolo 33.

Art. 39.

Quando alcuni stabilimenti industriali o imprese si separano da un Sindacato e si associano ad un altro o formano un nuovo Sindacato, tutti i diritti ad indennità che si erano maturati contro il primo Sindacato per i casi di infortunio verificatisi negli stabilimenti o nelle imprese che si separano, debbono essere da questo soddisfatti.

Art. 40.

Qualora il numero degli operai compresi nel Sindacato sia ridotto a meno di 4000 e nel termine di un anno non raggiunga nuovamente questa cifra, il Sindacato sarà, con decreto del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, dichiarato sciolto.

Art. 41.

Scaduto il termine fissato per la durata del Sindacato, o pure deliberato dai soci o decretato dal Ministro d' Agricoltura, Industria e Commercio, lo scioglimento di esso, i componenti del Sindacato dovranno provvedere in altro modo agli obblighi ad essi imposti dalla legge entro quindici giorni dalla data della cessazione o del decreto di scioglimento del Sindacato, sotto le sanzioni stabilite nell'articolo 21 della legge.

Fino a che non sia trascorso il termine di quindici giorni indicato nell'alinea precedente, non ha effetto legale lo scioglimento del Sindacato.

TITOLO IV.

Aumento, svincolo, reintegrazione della cauzione delle Casse private e dei Sindacati di assicurazione mutua

Art. 42.

Alla fine di ciascun semestre, in base alle variazioni nel numero degli operai inscritti ad una Cassa privata o nelle classi di rischio in cui si dividono gli operai stessi rispetto all'assicurazione, dovrà effettuarsi l'aumento della cauzione prestata e potrà richiedersene la diminuzione.

Nel caso di aumento della cauzione, l'Amministrazione della Cassa dovrà esibire al Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio, entro quindici giorni dalla chiusura del semestre, la polizza del deposito addizionale.

Qualora sia diminuito il numero degli operai inscritti alla Cassa o questi siano passati in classi di rischio inferiori, l'Amministrazione della Cassa potrà richiedere lo svincolo della corrispondente parte della cauzione, con domanda documentata al Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio.

Tanto nel primo, quanto nel secondo caso, l'Amministrazione della Cassa dovrà presentare una dichiarazione della Cassa Nazionale di assicurazione degli operai contro gl'infortuni sul lavoro, dalla quale risulti l'ammontare del premio annuo che essa richiederebbe per l' assicurazione degli operai esistenti alla fine del semestre.

Art. 43.

Il Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio, esaminati la domanda e i documenti per lo svincolo parziale della cauzione della Cassa, autorizza con suo decreto la Cassa dei depositi e prestiti a svincolare e a restituire i titoli corrispondenti e particolarmente specificati.

Art. 44.

Nel caso di cessazione di una Cassa privata, la domanda per lo svincolo della cauzione dovrà essere accompagnata dai documenti che provino di avere provveduto alla assicurazione degli operai inscritti alla Cassa e che dimostrino che la Cassa non ha più impegni di alcuna specie con gli inscritti e gli aventi causa.

Art. 45.

Quando la cauzione, per il pagamento d'indennità dovute dalla Cassa, venga espropriata in tutto o in parte, essa deve essere reintegrata nel termine di un mese, e l'Amministrazione della Cassa ne dovrà dare la prova al Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio.

Se, scaduto il termine di un mese, la cauzione non è stata reintegrata, sarà revocato il decreto di riconoscimento della Cassa e gl'industriali che l'hanno fondata dovranno provvedere entro dieci giorni, dalla data del decreto di revoca, alla assicurazione degli operai.

Art. 46.

L'aumento o la diminuzione constatato alla fine di ciascun semestre nel numero degli operai facenti parte di un Sindacato di assicurazione mutua, dà luogo ad un corrispondente aumento nei limiti del massimo stabilito dalla legge, e ad una corrispondente diminuzione della cauzione prestata.

Nel caso di aumento della cauzione, l'Amministrazione del Sindacato dovrà esibire al Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio, entro quindici giorni dalla chiusura del semestre, la polizza del deposito addizionale.

Qualora sia diminuito il numero degli operai, l'Amministrazione del Sindacato potrà chiedere lo svincolo della parte corrispondente della cauzione, con domanda documentata, al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, il quale con suo decreto autorizzerà la Cassa dei depositi e prestiti a svincolare o a restituire i titoli corrispondenti.

Il valore dei titoli costituenti la cauzione sarà fissato e riveduto a tenore dell'ultimo alinea dell'articolo 25.

Art. 47.

Quando alcuni stabilimenti industriali si separano da un Sindacato e si associano ad un altro o costituiscono un nuovo Sindacato, la cauzione relativa agli operai addetti agli stabilimenti che si separano, soddisfatti gli impegni del Sindacato al momento della separazione, deve essere attribuita al Sindacato al quale si aggiungono o al nuovo Sindacato, mediante decreto del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 48.

Nel caso di scioglimento di un Sindacato, la domanda dello svincolo della cauzione dovrà essere accompagnata dai documenti comprovanti la seguita assicurazione degli operai addetti a tutti gli stabilimenti che facevano parte del Sindacato e l'estinzione di qualsiasi obbligo od impegno del Sindacato verso gli operai e gli aventi causa.

Art. 49.

Quando la cauzione, per il pagamento di indennità dovute dal Sindacato, venga espropriata, in tutto o in parte, l'Amministrazione del Sindacato deve reintegrarla nel termine di un mese, dandone la prova al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Se, scaduto il termine di un mese, la cauzione non è stata reintegrata, sarà revocato il decreto di costituzione del Sindacato e gli stabilimenti che lo componevano dovranno, entro quindici giorni dal decreto di revoca, provvedere all'assicurazione dei loro operai.

Art. 50.

Quando le Casse private o i Sindacati di assicurazione mutua non aumentino la cauzione nei termini stabiliti dagli articoli 42 e 46, ciascuna delle persone alle quali spetta di eseguire gli atti occorrenti è punita con pena pecuniaria che può estendersi sino a cinquanta lire per ogni giorno di ritardo.

TITOLO V.

Cassa Nazionale di assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro

Art. 51.

La Cassa Nazionale deve presentare al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio le condizioni generali di polizza per i contratti da stipularsi in base alla legge, le quali non potranno essere applicate senza l'approvazione del Ministero.

Se i contratti d'assicurazione saranno stipulati per una durata superiore ad un anno, dovrà essere riservata alle parti contraenti la facoltà di denunziare la risoluzione del contratto due mesi prima della fine di ciascun anno.

Art. 52.

La Cassa Nazionale deve comunicare al Ministero, nei primi quindici giorni di ciascun mese, i contratti d'assicurazione stipulati nel mese precedente.

Deve inoltre denunziare, nei primi quindici giorni di ciascun mese, le assicurazioni cessate, le rinnovate e le variazioni avvenute nel mese precedente, in quelle in corso.

Si applicano alla Cassa Nazionale le disposizioni dell'articolo 36.

Art. 53.

La Cassa Nazionale dovrà accettare tutte le proposte d'assicurazione che le verranno presentate da capi o esercenti di imprese, industrie o costruzioni, soggetti all'obbligo dell'assicurazione.

Quando però si tratti di imprese, industrie o costruzioni che siano esercitate in speciali condizioni di rischio rispetto ad altro della stessa categoria, la Cassa nazionale avrà facoltà di vincolare l'accettazione della proposta alla condizione di inscrivere l'impresa, industria o costruzione in una classe superiore di rischio.

TITOLO VI.

Società o imprese private di assicurazione

—

Art. 54.

Le Società o imprese private per esercitare le assicurazioni contro gli infortuni del lavoro, agli effetti della legge, debbono tenerne la gestione distinta da quella di ogni altro ramo o categoria di assicurazione. Debbono inoltre compilare il rendiconto separato di questa gestione e presentarlo al Ministero, assieme al rendiconto generale della Società.

Le Società straniere che operano legalmente nel Regno debbono inoltre tenere, presso la rappresentanza, tutti i libri, registri e documenti relativi alle assicurazioni contro gli infortuni stipulate nel Regno.

Art. 55.

La cauzione iniziale che debbono prestare le Società o imprese private per esercitare le assicurazioni contro gli infortuni del lavoro deve essere di 200,000 lire, e non potrà in nessun caso essere ridotta a somma inferiore. Fermo questo limite minimo, le Società o Imprese predette dovranno provvedere che, alla fine di ogni anno, la cauzione corrisponda ai due terzi dei premi annuali riscossi nell'anno stesso per gli operai assicurati.

La cauzione sarà costituita in titoli emessi o guarentiti dallo Stato depositati presso la Cassa dei depositi e prestiti, vincolati a favore dello Stato e delle assicurazioni stipulate.

Il valore dei titoli sarà fissato e riveduto a tenore dell'ultimo alinea dell'articolo 25.

Art. 56.

Le Società o imprese private per essere autorizzate ad esercitare le assicurazioni contro gli infortuni del lavoro, debbono presentare al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio la prova dell'eseguito deposito della cauzione, le tariffe normali dei premi, le condizioni generali di polizza e le norme con le quali debbono essere calcolati i riporti dei premi per i rischi in corso alla fine di ogni esercizio.

Le tariffe normali dei premi debbono essere stabilite in modo che nessun operaio possa essere escluso dalla assicurazione.

Il Ministero, esaminate le condizioni generali di polizza e le tariffe dei premi, autorizza le Società ad esercitare l'assicurazione.

Le modificazioni alle tariffe normali dei premi ed alle condizioni generali di polizza dovranno essere comunicate al Ministero e queste ultime non potranno essere applicate, senza aver ottenuto il visto di approvazione.

Ai contratti di assicurazione si applica la disposizione del secondo alinea dell'articolo 51.

Art. 57.

Un esemplare della polizza di assicurazione, munito del visto di approvazione del Ministro d' Agricoltura, Industria e Commercio, dovrà essere tenuto dalla Società o impresa a disposizione degli ispettori e degli assicurati.

Tutte le polizze emesse dovranno essere conformi all'esemplare approvato e portarne esplicita dichiarazione.

Qualora le Società o imprese stipulino contratti di assicurazione recanti condizioni generali diverse da quelle stabilite nel modulo di polizza approvato dal Ministero, incorrono nella pena pecuniaria da lire 100 a lire 5000, senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal Codice penale. In caso di recidiva può ad esse revocarsi l'autorizzazione concessa.

Art. 58.

Le Società o imprese private d'assicurazione dovranno comunicare al Ministero nei primi quindici giorni di ciascun mese i contratti di assicurazione stipulati nel mese precedente. Dovranno inoltre denunziare nello stesso periodo di tempo le assicurazioni cessate, le rinnovate e le variazioni avvenute in quelle in corso e rimettere al Ministero tutte le notizie statistiche che saranno ad esse richieste intorno agli infortuni e alla qualità e misura delle indennità liquidate. A questo scopo esse terranno il registro di cui all'articolo 36.

Art. 59.

L'aumento della cauzione delle Società o imprese d'assicurazione dovrà effettuarsi nei primi due mesi dell'anno successivo, e le Società o imprese dovranno comunicare al Ministero la prova dell'eseguito deposito.

Qualora nel termine dei due mesi non si sia effettuato l'aumento della cauzione, le Società o imprese d'assicurazione incorrono nelle penalità comminate con l'articolo 50.

Art. 60.

Quando alla fine dell'anno si constati una diminuzione nell'importo dei premi annuali, la Società o impresa può chiedere lo svincolo di una parte corrispondente della cauzione, con domanda documentata al Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio il quale, fatte le debite verificazioni, autorizza, con suo decreto, la Cassa dei depositi e prestiti a svincolare e a restituire alla Società o impresa i titoli corrispondenti.

In nessun caso la cauzione potrà essere ridotta a somma inferiore al limite minimo indicato nell'articolo 55.

Art. 61.

Se la Società o impresa, per qualsiasi motivo, cessa dall'esercizio delle assicurazioni contro gl'infortuni del lavoro, l'Amministrazione o la rappresentanza nel Regno di essa può chiedere lo svincolo totale della cauzione.

In tal caso la Società o impresa dovrà presentare al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, assieme alla domanda, le prove della estinzione di qualsiasi obbligo od impegno assunto con le assicurazioni.

Il Ministero, fatte le debite verificazioni, autorizza con suo decreto lo svincolo dei titoli depositati a cauzione.

Art. 62.

Quando la cauzione, per il pagamento d'indennità dovute dalla Società o impresa, venga espropriata, in tutto o in parte, la Società o impresa deve reintegrarla nel termine di un mese, dandone la prova al Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio.

Qualora la Società o impresa, scaduto il termine di un mese, non reintegri la cauzione, sarà revocata l'autorizzazione, e i contratti d'assicurazione in corso saranno considerati risoluti e gli industriali dovranno assicurare entro 10 giorni i loro operai presso un altro Istituto ; salvo il diritto di questi ad ottenere dalla Società o impresa il rimborso dei premi pagati e il risarcimento dei danni eventuali.

Art. 63.

Qualora Società o imprese private assumano assicurazioni contro gl'infortuni del lavoro agli effetti della legge, senza averne ottenuto l'autorizzazione, incorrono in una pena pecuniaria estensibile a lire mille per ogni contratto d'assicurazione stipulato, il quale è dichiarato nullo, applicandosi all'industriale le penalità comminate con l'articolo 21 della legge.

La Società o impresa dovrà restituire all'assicurato i premi riscossi e risarcirlo dei danni eventuali.

TITOLO VII.

Denunzia degli infortuni e inchiesta.

—

Art. 64.

La denunzia d'ogni infortunio contemplato dall'articolo 7 della legge, avvenuto in uno stabilimento industriale, in una impresa, in una costruzione, anche se non soggetti all'obbligo della assi-

curazione, dovrà essere fatta dal capo e esercente, in doppio esemplare, nel termine di due giorni, all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio.

Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio o sopra territorio straniero, la denunzia sarà fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata sopra territorio italiano.

La denunzia può essere fatta anche da colui che, al momento dell'infortunio, aveva la direzione o la sorveglienza della parte dello stabilimento in cui l'infortunio è avvenuto; in caso di assenza o impedimento del capo o esercente, egli vi è obbligato.

L'autorità di pubblica sicurezza cui è presentata la denunzia, deve rilasciarne ricevuta.

Gli uffici di pubblica sicurezza debbono tenere un elenco degli infortuni denunziati.

Art. 65.

Per le imprese, industrie e costruzioni esercitate dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e dai consorzi, la denunzia deve essere fatta da chi dirigeva o sorvegliava il lavoro al momento in cui è avvenuto l'infortunio.

Art. 66.

La denunzia deve indicare:

1° il nome, cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione;

2° il luogo, il giorno e l'ora in cui avvenne l'infortunio;

3° la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio;

4° il nome e cognome delle persone rimaste lese e, in base a certificato medico da unirsi alla denunzia, lo stato di ciascuna di esse, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscerne l'esito definitivo;

5° il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.

Per le imprese, industrie o costruzioni soggette all'obbligo dell'assicurazione, la denunzia dovrà essere fatta secondo un modulo stabilito dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, e dovrà esserne inviata copia anche all'Istituto assicuratore nel termine da questo prescritto.

Art. 67.

Per ogni caso denunziato di infortunio per il quale un operaio sia rimasto ucciso od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o una incapacità al lavoro superiore ai dieci giorni, o si tratti di imprese, industrie o costruzioni soggette all'obbligo dell'assicurazione, l'autorità di pubblica sicurezza deve immediatamente rimettere un esemplare della denunzia e il certificato medico al Pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio

Nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro 48 ore, dopo ricevuta la denunzia e il certificato medico, il Pretore o un ufficiale di polizia giudiziaria da lui delegato procede ad una inchiesta, con la quale deve accertare:

1° la causa e la natura dell'infortunio;

2° l'identità delle persone rimaste lese e il luogo ove esse si trovano;

3° la natura delle lesioni;

4° lo stato dei feriti;

5° il salario giornaliero degli operai colpiti dall'infortunio.

6° la condizione di famiglia degli uccisi.

Art. 68.

L'indicazione della data e del luogo dell'inchiesta deve essere subito comunicata, a cura del Pretore o del suo delegato, con lettera raccomandata o della quale si sia ritirata ricevuta, al capo, esercente o direttore dello stabilimento o dell'impresa, all'operaio ferito o ai suoi aventi causa e all'Amministrazione della Cassa privata, del Sindacato di assicurazione mutua o dell'Istituto assicuratore.

L'inchiesta sarà fatta in contraddittorio degli interessati o dei loro delegati e dovrà versare esclusivamente sulla specificazione dei fatti e delle circostanze di fatto che produssero ed accompagnarono l'infortunio.

Art. 69.

Non è ammesso l'intervento dei periti negli stabilimenti dello Stato sottoposti a speciale sorveglianza e negli stabilimenti nei quali si compiono lavori che, per la sicurezza dello Stato, debbono essere tenuti segreti.

In questi casi i funzionari preposti alla sorveglianza degli stabilimenti, presentano al Pretore una relazione sulle cause dell'infortunio che sarà unita al processo verbale dell'inchiesta.

Art 70.

Salvo il caso di impedimenti constatati nel processo verbale, l'inchiesta dovrà essere compiuta nel più breve termine e non oltre il decimo giorno da quello dell'infortunio.

Dell'inchiesta si stende processo verbale, nel quale gl'intervenuti hanno diritto di fare inserire le proprie dichiarazioni.

Il processo verbale è sottoscritto dal Pretore o dal suo delegato o depositato nella Cancelleria della Pretura.

Entro cinque giorni dal deposito, le parti interessate hanno facoltà di prenderne cognizione e trarne copia in carta libera.

Art. 71.

Spirati i cinque giorni, il processo verbale dell'inchiesta è comunicato all'autorità giudiziaria competente, la quale provvede, se del caso, a norma di legge.

Art. 72.

Gli ufficiali sanitari e i medici condotti non possono, senza motivo giustificato, rifiutare l'opera loro quando sia richiesta per accertare le conseguenze degli infortuni sul lavoro. I certificati sono esenti da bollo.

Le indennità spettanti agli ufficiali sanitari e ai medici condotti sono le seguenti:

1° pagamento delle spese di viaggio in seconda classe sulle strade ferrate e nella misura di 25 centesimi per chilometro sulle strade ordinarie;

2° lire due per ogni certificato medico rilasciato.

TITOLO VIII.

Liquidazione e pagamento delle indennità

—

Art. 73.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità nei casi di inabilità permanente, assoluta o parziale, debbono osservarsi i criteri seguenti:

1° Deve ritenersi come invalidità permanente assoluta:

a) la perdita totale delle due braccia o delle due mani;

b) la perdita totale delle due gambe o dei due piedi;

c) la perdita di un braccio e di una gamba, o di una mano e di un piede;

d) la perdita totale della forza visiva dei due occhi;

e) l'alienazione mentale non guaribile che escluda qualunque lavoro.

2° Deve ritenersi come invalidità permanente parziale la conseguenza di un infortunio la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.

Art. 74.

Nei casi di invalidità permanente parziale, il salario si considera ridotto, agli effetti della liquidazione delle indennità, nelle proporzioni seguenti:

per la perdita totale del braccio destro o dell'avambraccio destro al terzo superiore, dell'80 per cento;

per la perdita totale del braccio sinistro o dell'avambraccio sinistro al terzo superiore, del 75 per cento;

per la perdita totale della mano destra o delle cinque dita della mano destra o dell'avambraccio destro al terzo inferiore, o di una coscia, del 70 per cento;

per la perdita totale della mano sinistra o delle cinque dita della mano sinistra o dell'avambraccio sinistro al terzo inferiore, del 65 per cento;

per la perdita totale della gamba al terzo superiore, del 60 per cento;

per la perdita totale di un piede o di una gamba al terzo inferiore, del 50 per cento;

per la perdita totale della forza visiva di un occhio congiunta con la grave diminuzione della facoltà visiva dell'altro, del 50 per cento;

per la perdita totale dell'udito, del 40 per cento;

per la perdita totale della forza visiva di un occhio, del 35 per cento;

per la perdita totale del pollice della mano destra, del 30 per cento;

per la perdita totale del pollice della mano sinistra, del 25 per cento;

per la perdita totale dell'indice della mano destra, del 20 per cento;

per la perdita totale dell'indice della mano sinistra, del 15 per cento;

per la perdita della seconda falange del pollice della mano destra, del 15 per cento;

per l'ernia inguinale o crurale doppia, del 15 per cento;

per la perdita totale del mignolo della mano, del 12 per cento;

per la sordità completa di un orecchio o per l'ernia inguinale o crurale semplice, del 10 per cento;

per la perdita del medio o anulare di una mano, dell'alluce o del corrispondente metatarso, dell'8 per cento;

per la perdita dell'alluce o di un altro dito del piede, o di una falange di un dito della mano, del 5 per cento.

Per la grave perturbazione mentale che non esclude il lavoro manuale, il salario si considera ridotto nella misura del 50 per cento.

In caso di perdita di più membra od arti, la riduzione del salario corrisponde alla somma delle quote relative alle singole riduzioni, da non oltrepassare però la misura dell'80 per cento.

La paralisi totale ed inguaribile di membra o di arti resi completamente inservibili è equiparata alla perdita totale di essi. Quando invece li renda soltanto parzialmente inservibili, la riduzione del salario si considera nella misura immediatamente inferiore, da non oltrepassare il limite minimo del 5 per cento.

Art. 75.

Si considera come inabilità temporanea totale la conseguenza di un infortunio che impedisca totalmente e per un determinato periodo di tempo di attendere al lavoro.

La inabilità temporanea parziale è quella che diminuisce solo in parte e per un determinato periodo di tempo l'attitudine al lavoro.

Art. 76.

Per gli effetti dell'articolo 9 nn. 3 e 4 della legge, s'intende per salario medio il salario giornaliero calcolato a norma dell'ultimo alinea dell'articolo 10 della legge stessa.

Art. 77.

Ricevuta la denunzia dell'infortunio, ed accertati la specie e il grado della inabilità, l'Istituto assicuratore, nel più breve termine, comunica all'operaio ferito la misura della indennità liquidatagli, indicando gli elementi che servirono di base a tale liquidazione, e cioè:

1° la specie e il grado della inabilità;

2° la misura del salario;

3° la riduzione che il salario può subire nel caso di inabilità parziale.

Se l'operaio accetta la liquidazione, ne darà notizia all'Istituto assicuratore, il quale dovrà provvedere al pagamento della indennità entro cinque giorni da quello in cui avrà ricevuto la notizia.

Art. 78.

Qualora l'operaio non accetti la liquidazione dell'Istituto assicuratore, comunicherà a questo le sue osservazioni con lettera raccomandata, o della quale abbia ritirato ricevuta, e, non ricevendo risposta nel termine di quindici giorni da quello della spedizione della lettera raccomandata, o dalla data della ricevuta, o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, potrà convenire in giudizio l'Istituto assicuratore nei modi e con le norme stabiliti nell'articolo 11 della legge.

Art. 79.

Per ottenere il pagamento in capitale della indennità in caso di inabilità permanente assoluta, l'operaio dovrà farne domanda al Pretore nella cui giurisdizione è domiciliato, indicando la misura della indennità spettantegli e i motivi pei quali chiede il pagamento in capitale.

Alla domanda dovrà essere unito lo stato di famiglia e il certificato di buona condotta dell'operaio, rilasciato dal Sindaco del Comune in cui esso è domiciliato. Il Pretore ha facoltà di assumere tutte quelle altre informazioni che riterrà necessarie.

Art. 80.

Dalle indennità dovute nei casi di inabilità permanente, parziale o assoluta, saranno dedotte le indennità giornaliere o provvisionali eventualmente corrisposte all'operaio colpito da infortunio.

Art. 81.

In caso di morte dell'operaio, i suoi eredi, comprovando questa loro qualità, presentano all'Istituto assicuratore domanda per ottenere la indennità.

Per gli eredi che non presentino la domanda entro tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio, l'interesse normale sulla indennità dovuta decorrerà soltanto dal giorno della presentazione della domanda.

Nel termine di quindici giorni dal ricevimento della domanda, l'Istituto assicuratore notificherà a coloro che l'hanno presentata l'ammontare della indennità liquidata, indicando la misura del salario che servì di base alla liquidazione e l'ammontare delle indennità giornaliere o provvisionali che l'operaio avesse già percepite prima della morte, le quali saranno dedotte dalla indennità complessiva.

Art. 82.

Nei casi previsti nella prima parte dell'articolo 11 della legge, l'operaio ha facoltà di presentare domanda all'Istituto assicuratore per ottenere una nuova liquidazione della indennità. Alla domanda dovrà essere unito un certificato medico dal quale risulti che il primo giudizio fu erroneo o che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio.

L'Istituto assicuratore nel termine di un mese dal ricevimento della domanda deve liquidare la nuova indennità o respingere, indicandone i motivi, la domanda. In questo caso l'operaio potrà convenire l'Istituto assicuratore dinanzi al magistrato competente del luogo nel quale è avvenuto l'infortunio.

La revisione del giudizio sulla inabilità può essere chiesta dall'Istituto assicuratore all'autorità giudiziaria competente.

Art. 83.

I capi o esercenti d'imprese, industrie e costruzioni i quali abbiano a proprie spese, soli o associati, organizzato un regolare servizio di assistenza medica o farmaceutica per prestare le prime immediate cure agli operai feriti in conseguenza d'infortuni, possono fare domanda al Prefetto della provincia per essere esonerati dall'obbligo di provvedere altrimenti alle spese per la predetta cura.

Il Prefetto esamina, caso per caso, se l'organizzazione del servizio medico e farmaceutico sia tale da corrispondere al fine della legge, e, udito il medico provinciale, concede l'esenzione richiesta.

Il Prefetto provvederà che dal medico provinciale o dagli ufficiali sanitari comunali, siano eseguite, almeno due volte l'anno, ispezioni per accertare che il servizio di assistenza medica o farmaceutica sia mantenuto in condizione di normale funzionamento; e potrà revocare il decreto che concesse la esenzione.

Quando le imprese, industrie o costruzioni abbiano stabilimenti o lavori in più provincie, la domanda deve essere presentata al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, il quale provvede, sentite le autorità locali, ed esercita la sorveglianza col mezzo degli ufficiali sanitari.

Art. 84.

Quando in uno stabilimento industriale è una infermeria instituita per cura e a spese del capo o esercente il medesimo, e gli operai sono consuetamente curati in questa infermeria, per ogni operaio colpito da infortunio che venga col suo consenso in essa ricoverato, l'Istituto assicuratore dovrà prelevare un terzo della indennità giornaliera spettante all'operaio e versarlo nella cassa dell'infermeria stessa, a partire dal sesto giorno dell'avvenuto infortunio.

Art. 85.

Le trasgressioni degli Istituti assicuratori alle disposizioni contenute nel presente Titolo, sono passibili di una pena pecuniaria non inferiore a lire 40, senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal Codice penale.

Art. 86.

Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche alle Casse private e ai Sindacati d'assicurazione mutua.

Art. 87.

La domanda giudiziale per conseguire le indennità deve essere proposta, nel termine stabilito dall'articolo 15 della legge, innanzi all'autorità giudiziaria competente del luogo nel quale avvenne l'infortunio.

TITOLO IX.

Ispezioni, accertamento delle contravvenzioni e penalità

Art. 88.

Per le ispezioni intese ad accertare la esecuzione della legge, del presente regolamento e dei regolamenti preventivi, il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio si varrà degli ispettori delle industrie, degli ispettori ed ingegneri del Real Corpo delle miniere e, previo concerto col Ministero dei Lavori Pubblici, degli ispettori e ingegneri appartenenti al Corpo del genio civile. Potrà delegare per le ispezioni anche altri pubblici funzionari specialmente competenti.

Osservando la disposizione del secondo alinea dell'articolo 5 della legge, il Ministero si varrà per le dette ispezioni del personale tecnico delle Associazioni per la prevenzione degli infortuni e dei Sindacati di assicurazione mutua.

Per le imprese, industrie o costruzioni soggette a speciale vigilanza tecnica governativa, per la sicurezza e regolarità dell'esercizio, le ispezioni saranno eseguite dall'ufficio al quale tale vigilanza è affidata.

All'ufficio stesso si rivolgeranno i Prefetti nel caso dell'articolo 90.

Art. 89.

Con Regio decreto, promosso dopo il voto favorevole del Consiglio dell'industria e del commercio, saranno determinati i titoli ed i requisiti necessari, affinchè il personale tecnico delle Associazioni per la prevenzione degli infortuni e dei Sindacati di assicurazione mutua possa essere delegato ad eseguire le ispezioni.

Art. 90.

Le ispezioni sono ordinarie e straordinarie. Le ordinarie sono eseguite almeno una volta ogni due anni; le straordinarie quando il Ministero ne ravvisi la necessità.

I Prefetti hanno facoltà di fare eseguire ispezioni straordinarie e prendere provvedimenti di urgenza, dandone immediato avviso al Ministero e comunicandogli poi i risultati delle ispezioni.

Art. 91.

Gl'ispettori debbono, tanto nelle ispezioni ordinarie, quanto nelle straordinarie, accertare: d

1° l'osservanza delle misure preventive stabilite nelle leggi e nei regolamenti di prevenzione;

2° il numero degli operai impiegati nello stabilimento o nella impresa;

3° se lo stabilimento o l'impresa è diretto dall'imprenditore o da persona stipendiata e il numero delle persone preposte alla sorveglianza dei lavori;

4° se gli operai impiegati sono tutti assicurati;

5° l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento.

Art. 92.

Gl'ispettori hanno piena facoltà di entrare nelle miniere, cave e torbiere, negli opifici, nei cantieri di costruzioni e in generale in tutti i luoghi nei quali si esercitano industrie e si eseguiscono lavori della specie e con le condizioni indicate nell'articolo 1° della legge. Essi possono:

1° visitare in tutte le loro parti le miniere, cave e torbiere, le officine, i laboratori, le opere di costruzione e i locali attinenti, esclusi quelli destinati ad abitazione;

2° interrogare, oltre i capi o esercenti, i gerenti, i direttori, i sorveglianti, i cottimisti, gli operai ed ogni altra persona presente nei luoghi visitati;

3° esaminare il libro o i fogli di paga degli operai, il contratto originario di assicurazione, i contratti addizionali, i regolamenti interni di fabbrica e tutti gli altri libri e registri da cui possano trarre elementi utili per l'adempimento del loro ufficio.

Quando incontrino opposizioni od ostacoli nell'esercizio delle loro funzioni, gl'ispettori possono richiedere, col mezzo dell'autorità competente, l'intervento della forza pubblica.

Art. 93.

Gl'ispettori nel presentarsi per adempiere il loro ufficio, debbono, a richiesta, fare constare della loro identità, mostrando la carta di riconoscimento, che sarà ad essi rilasciata dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 94.

Gl'ispettori accertano le contravvenzioni alle disposizioni della legge, del presente regolamento e dei regolamenti di prevenzione mediante apposito processo-verbale in cui debbono determinare con chiarezza e precisione: la natura del fatto con le sue circostanze e specialmente quelle di tempo e di luogo; le disposizioni alle quali si è contravvenuto; le informazioni raccolte intorno ai presunti contravventori e tutti gli elementi che siano necessari per il giudizio sulla contravvenzione.

Il processo-verbale, compilato alla presenza del capo o esercente o di quegli che ha la direzione o la sorveglianza del lavoro, deve essere sottoscritto dal medesimo, dall'ispettore e dagli agenti dalla forza pubblica, quando siano intervenuti.

Il rappresentante dello stabilimento o della impresa ha diritto di fare inserire nel processo-verbale le dichiarazioni che crederà nel suo interesse convenienti.

Qualora si rifiuti di firmare il processo-verbale, l'ispettore ne fa menzione, indicando le ragioni del rifiuto.

Il verbale di contravvenzione deve essere rimesso dall'ispettore, entro due giorni dalla sua data, all'autorità giudiziaria competente, comunicandone copia al Prefetto della provincia.

Art. 95.

Gl'ispettori presenteranno al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio una relazione sui risultati della ispezione eseguita nella quale esporranno anche le loro osservazioni sulla efficacia delle disposizioni di prevenzione vigenti. Proporranno anche l'adozione di quelle altre misure preventive delle quali la esperienza abbia dimostrato la utilità.

Le relazioni debbono essere spedite al Ministero entro dieci giorni dalla chiusura della ispezione.

Quando le ispezioni abbracciano più stabilimenti o imprese, la relazione di esse dovrà mandarsi entro un mese dal compimento el giro d' ispezione.

Quando l' ispezione abbia dimostrato che sia urgente prendere provvedimenti, l' Ispettore ne riferirà in modo sommario imme-

diatamente al Ministero, salvo a rimettere la relazione nei termini stabiliti.

Art. 96.

Le omissioni delle denunzie e delle notificazioni, di cui agli articoli 19 e 20 della legge e agli articoli 13, 17, 23 e 35 del presente regolamento, sono dal Prefetto denunziate al Pretore competente.

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 25 della legge sono accertate e denunziate al Pretore dall'autorità locale di pubblica sicurezza, mediante processo-verbale scritto e sottoscritto, come è indicato nell'articolo 94.

Art. 97.

La omissione delle denunzie e notificazioni di cui agli articoli 13, 23, 35, 52 e 58 e dell'invio dei rendiconti di cui agli articoli 36 e 54 del presente regolamento; la mancanza e la irregolare tenuta del registro di cui all'articolo 36; la mancanza di qualcuno dei libri, registri o documenti che, a termini dell'articolo 54, debbono trovarsi presso la rappresentanza di una Società estera di assicurazione; il rifiuto di ammettere nello stabilimento l'ispettore e ogni altro ostacolo opposto al regolare esercizio del suo ufficio; il rifiuto di rispondere alle domande dell'ispettore, di esibire ad esso i documenti richiesti, sono puniti con l'ammenda da lire 20 a lire 300, a termini dell'articolo 434 del Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori comminate dal Codice stesso.

Art. 98.

Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio farà eseguire ispezioni ordinarie agli Istituti assicuratori, alle Casse private ed ai Sindacati di assicurazione mutua, allo scopo di accertare:

1° se le cauzioni depositate corrispondano alla misura indicata nella legge e nel regolamento;

2° se le polizze emesse corrispondano alla polizza normale approvata dal Ministero;

3° se i rendiconti della gestione delle assicurazioni per gl'infortuni del lavoro sono conformi alle risultanze dei libri e registri di contabilità;

4° se i versamenti nella Cassa del Sindacato sono stati eseguiti nella misura e con le regole stabilite nell'articolo 17 della legge;

5° se sono occorse variazioni nella composizione del Sindacato;

6° il numero degli operai inscritti alla Cassa privata o al Sindacato;

7° se le informazioni fornite al Ministero sono conformi al vero.

Art. 99.

Il Ministero può ordinare ispezioni straordinarie quando lo creda opportuno.

L'amministrazione o la rappresentanza dell'Istituto assicuratore e l'amministrazione della Cassa privata o del Sindacato hanno l'obbligo di fornire tutte le spiegazioni e rendere ostensibili tutti i documenti richiesti dagli Ispettori.

I risultati di ogni ispezione debbono essere consegnati in un processo verbale. Qualora sorga contestazione fra l'ispettore e l'Amministrazione dell'Istituto, della Cassa o del Sindacato, deve farsene particolare menzione nel processo verbale. Questo deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti, ciascuno dei quali può farvi inserire le dichiarazioni che ritenga opportune.

TITOLO X.

Disposizioni diverse e transitorie

Art. 100.

Per la esecuzione dell'articolo 26 della legge, l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti rimetterà, alla fine di ogni anno, al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio la situazione del fondo costituito con le somme di cui nel detto articolo.

Quando il fondo avrà superato lire 5000, la parte eccedente potrà essere erogata per gli scopi di cui ai nn. 2, 3 e 4 dell'artco lo predetto e queste erogazioni, quando il fondo sia ridotto a meno di lire 5000, dovranno essere sospese, finchè non sia reintegrato.

Le assegnazioni dei sussidi di cui al n. 2, saranno fatte ad intervalli non minori di un quinquennio.

Quando le condizioni del fondo lo consentiranno, il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, per mezzo di circolare ai Prefetti, inviterà le Società di mutuo soccorso che vogliano ottenere i sussidi a farne domanda unendovi:

1° copia dei loro Statuti;

2° copia dei rendiconti annuali relativi all'ultimo quinquennio;

3° un elenco in cui siano indicati:

a) il nome dei soci che nel precedente quinquennio o nel maggior periodo indicato nella circolare ai Prefetti, furono sussidiati nei primi cinque giorni per infermità derivanti da infortunio sul lavoro;

b) l'ammontare dei sussidi concessi nei cinque giorni;

c) lo stabilimento o la impresa presso cui l'operaio lavorava quando avvenne l'infortunio;

d) il luogo e il giorno in cui avvenne l'infortunio;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'operaio o dai suoi eredi che attesti aver egli ricevuto i sussidi indicati.

Per ogni Società la misura del sussidio da assegnare non potrà essere superiore all'ammontare dei sussidi da essa corrisposti agli operai colpiti da infortunio, nei primi cinque giorni.

I premi e i sussidi, di cui ai nn. 3 e 4 dell'articolo 26 della legge, saranno concessi, di regola, in seguito a concorso e con le norme che, di volta in volta, saranno stabilite con decreto del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 101.

Gl'Istituti assicuratori i quali richiedano ed ottengano l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, agli effetti della legge, dovranno, entro due mesi dalla attuazione di questa, uniformarsi alle disposizioni della legge medesima e del presente Regolamento, anche per i contratti in corso con capi o esercenti di imprese, industrie e costruzioni soggetti all'obbligo dell'assicurazione.

Questa disposizione si applica anche alla Cassa Nazionale di assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro.

Art. 102.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° ottobre 1898.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
A. FORTIS.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re**, *in udienza del 24 settembre 1898, sul decreto che rimuove dalla carica il Sindaco di Sorso (Sassari).*

SIRE!

Prima d'ora avrei dovuto proporre alla M. V. la rimozione dell'avv. Catta Antonio dalla carica di Sindaco del Comune di Sorso. Ho indugiato a farlo perchè il provvedimento fosse ben ponderato e confortato da informazioni esatte ed accurate.

Le notizie recentemente avute sulla condotta politica di quel funzionario, sono tali che non è più il caso di esitare.

L'avv. Catta è affigliato al partito socialista, è corrispondente dei giornali più accentuati del partito stesso, e, con le sue con-

ferenze, fa continua propaganda nel Comune di Sorso e nei centri più importanti della provincia di Sassari. È quindi deplorevole che il Capo di una pubblica amministrazione, un ufficiale del Governo e funzionario di pubblica sicurezza dia esempio continuo di ostilità alle istituzioni nazionali.

L'avv. Catta ha con ciò dimostrato di non comprendere i doveri del suo ufficio e gli obblighi che ha verso il Governo ed i suoi amministrati.

Occorre perciò che egli sia, senz'altro, rimosso dalla carica di Sindaco, con interdizione ad essere rieletto per lo spazio di anni tre.

Provvede di conformità l'unito schema di R. decreto, che mi onoro di sottoporre alla firma della M. V.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Attesochè da esatte informazioni, recentemente avute, è risultato che il Sindaco di Sorso, sig. avv. Catta, ha demeritato del suo ufficio, per la continua propaganda di fede socialista che egli fa nel suo Comune e nei centri più importanti della Provincia di Sassari;

Visto l'articolo 142 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. avv. Catta Antonio è rimosso dalla carica di Sindaco del Comune di Sorso, e non potrà più essere rieletto per lo spazio di anni tre.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 settembre 1898.

UMBERTO.

PELLOUX.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 24 settembre 1898, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Monteleone Calabro (Catanzaro).*

SIRE!

Col 27 settembre scadrebbe il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Monteleone Calabro.

Ma affinchè il Commissario straordinario possa portare a compimento alcuni importanti affari amministrativi, già da lui iniziati, fra i quali quelli relativi alla conduttura dell'acqua e della riscossione dei numerosi crediti litigiosi, fa d'uopo prorogare di un mese i poteri di lui.

A tale intento mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della M. V. l'unito schema di decreto.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto del 16 giugno p. p., con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Monteleone Calabro, in provincia di Catanzaro;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbesi ricostituire il Consiglio comunale di Monteleone Calabro, è prorogato di un mese.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 settembre 1898.

UMBERTO.

PELLOUX.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 24 settembre 1898, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Montecatini di Val di Nievole (Lucca).*

SIRE!

Col 17 ottobre p. v. scadrebbe il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Montecatini di Val di Nievole.

Ma perchè la missione del Commissario straordinario abbia a conseguire pienamente il suo effetto, occorre prorogare i poteri di lui al massimo termine consentito dalla legge.

All'uopo provvede l'unito schema di decreto.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto del 10 luglio p. p., con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Montecatini di Val di Nievole, in provincia di Lucca;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbesi ricostituire il Consiglio comunale di Montecatini di Val di Nievole, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 settembre 1898.

UMBERTO.

PELLOUX.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con decreto Ministeriale del 14 settembre 1898:

Mistrali Dario, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Novara, è temporaneamente applicato alla Regia procura presso il tribunale di Pallanza.

Con decreti Ministeriali del 21 settembre 1898:

Rizzacasa Salvatore, uditore destinato al tribunale civile e pe-

nale di Chieti, è destinato alla procura generale presso la Corte d'appello d'Aquila.

Domenico Salvatore, uditore presso il tribunale civile e penale d'Aquila, è collocato a sua domanda in aspettativa, per infermità, per tre mesi, dal 5 settembre 1898.

Con decreto Ministeriale del 23 settembre 1898:

Partusio cav. Vittorio, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Grosseto, è temporaneamente applicato alla procura generale, presso la Corte d'appello di Genova.

Con Regi decreti del 24 settembre 1898:

Roi cav. Carlo, consigliere della Corte d'appello di Venezia, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, nei termini dell'articolo 1, lettera *A*, del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari, dal 1° ottobre 1898, e gli son conferiti titolo e grado onorifici di presidente di sezione di Corte d'appello.

Badano cav. Gio Diomede, consigliere della Corte d'appello di Genova, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, nei termini dell'articolo 1, lettera *A*, del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari, dal 1° ottobre 1898, e gli son conferiti titolo e grado onorifici di presidente di Corte d'appello.

Rapisardi Ferdinando, presidente del tribunale civile e penale di Pavullo, è nominato, a sua domanda, consigliere della Corte d'appello di Cagliari.

Ceramelli Archimede, giudice del tribunale civile e penale di Lecce, è ivi applicato all'ufficio di istruzione penale con l'annua indennità di lire 400.

Molinari Camillo, giudice del tribunale civile e penale d'Arezzo, in aspettativa per motivi di famiglia a tutto luglio 1898, è richiamato in servizio dal 1° agosto 1898, con l'annuo stipendio di lire 3440, ed è destinato al tribunale civile e penale di Termini Imerese.

Bruni Pietro, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Chiavari, è destinato alla Regia procura presso lo stesso tribunale.

Rossi Giuseppe, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Rieti, è tramutato a Caltagirone.

Bucciante Giuseppe, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Oristano, è tramutato a Rieti.

Piro Beniamino, aggiunto giudiziario presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Cagliari, è destinato al tribunale civile e penale di Cagliari.

Serra-Ferracciu Antonio, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Cagliari, è destinato alla Regia procura presso lo stesso tribunale.

Borgatta Giulio, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 5° mandamento di Torino, nominato, con Regio decreto 3 luglio 1898, vice traduttore ufficiale nel Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, è richiamato al precedente posto di uditore vice pretore del 5° mandamento di Torino, rimanendo revocato, per volontaria rinunzia alla detta nomina, il Regio decreto 3 luglio 1898.

La decorrenza del periodo di aspettativa concesso per causa di infermità a Doglio Bernardino, giudice del tribunale civile e penale di Borgotaro, con Regio decreto 2 agosto 1898, è fissata dal 17 agosto 1898.

Perna Gaetano, pretore del mandamento di Sessa Aurunca, è tramutato al mandamento di Forio d'Ischia.

Marrullier Giuseppe, pretore del mandamento di Forio d'Ischia, è tramutato al mandamento di Lauro.

Calenda Roberto, pretore del mandamento di Lauro, è tramutato al mandamento di Sessa Aurunca.

Arcella Raffaele, pretore del mandamento di Palo del Colle, è tramutato al mandamento di Casarano.

D'Aversa Agostino, pretore del mandamento di Casarano, è tramutato al mandamento di Vernole.

Serio Carlo, pretore del mandamento di Oria, è tramutato al mandamento di Palo del Colle.

Consiglio Emilio, pretore del mandamento di Vernole, è tramutato al mandamento di Oria.

Giorgetti Giuseppe, pretore del mandamento di Dolceacqua, è tramutato al mandamento di Massa.

Sircana Guglielmo Rodolfo, pretore del mandamento di Tropea, è tramutato al mandamento di Dolceacqua.

Ghiselli Alfredo, pretore del mandamento di Leonessa, è tramutato al mandamento di Paganica.

Malarbi Vincenzo, pretore del mandamento di Siracusa, è tramutato al mandamento di Mistretta.

Bullara Angelo, pretore del mandamento di Bivona, è tramutato al mandamento di Santa Margherita di Belice.

Fusco Francesco, pretore del mandamento di Laurino, è tramutato al mandamento di S. Bartolomeo in Galdo.

Carlucci Camillo, pretore del mandamento di Cittaducale, è tramutato al mandamento di S. Severino Marche.

Laureani Francesco, pretore già titolare del mandamento d'Adernò, in aspettativa per motivi di famiglia dal 10 luglio 1898, è richiamato in servizio a sua domanda dal 10 settembre 1898 ed è tramutato al mandamento di Orte.

De Vita Adelchi, pretore del mandamento di Tortolì, è collocato a sua domanda in aspettativa per motivi di famiglia per tre mesi, dal 1° settembre 1898, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento.

Liberatore Giovanni, uditore destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Savelli, con incarico di reggere l'ufficio durante l'assenza del titolare, è tramutato al mandamento di Leonessa, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

La Rocca Calcedonio, uditore addetto alla Regia procura presso il tribunale civile e penale di Catania, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Vizzini.

Petretti Luigi, uditore presso la Corte d'appello di Roma, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Tortolì, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Miglino Carlo, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 1° mandamento di Torino, è destinato in temporanea missione al mandamento di Savelli, con incarico di reggere l'ufficio durante l'assenza del titolare e con indennità mensile da determinarsi con decreto Ministeriale.

Gubitosi Pietro, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Benevento, è tramutato al mandamento di Caltabellotta, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Ricci Giulio, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Pisa, è tramutato al mandamento di Siculiana, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Tempesta Pasquale, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nell'8° mandamento di Napoli, è tramutato al mandamento di Palma di Montechiaro, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Zuppetta Giuseppe, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Bova, con incarico di reggere l'ufficio durante l'assenza del titolare, è dispensato, a sua domanda, dal detto incarico ed è richiamato al precedente suo posto di uditore presso la Regia procura del tribunale di Lucera.

Bonsignore Francesco, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Barcellona Pozzo di Gotto pel triennio 1898-1900.

Rossitto Fillorano Giuseppe, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Barcellona Pozzo di Gotto pel triennio 1898-1900.

Alderosi Salvatore, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Ferla pel triennio 1893-1900.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da Pitari Francesco, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Vizzini.

Il Regio decreto del 10 agosto 1898, col quale Longo Francesco, uditore vice pretore del 6° mandamento di Napoli, fu tramutato al mandamento di Caltabellotta con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, è revocato.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con R. decreto del 15 settembre 1898:

Bellavita Giuseppe, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Casale, è destinato temporaneamente ad esercitare le funzioni di segretario della procura generale presso la Corte di cassazione di Torino, coll'annua indennità di lire 600.

Con decreto Ministeriale del 21 settembre 1898:

Vallinotti Dario, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Avezzano, è tramutato al tribunale civile e penale di Saluzzo, a sua domanda.

Con decreto Ministeriale del 22 settembre 1898:

Catalani Eugenio, cancelliere della pretura di Ponte in Valtellina, è privato dello stipendio per giorni otto, per abusiva assenza dall'ufficio.

Con Regi decreti del 21 settembre 1898:

Ricciardi Francesco, cancelliere della pretura di Montella, incaricato di reggere la cancelleria del tribunale civile e penale di Sant'Angelo dei Lombardi, coll'annua indennità di lire 50), è tramutato alla pretura di Capracotta, continuando nel detto incarico ed a percepire la stessa indennità.

Marano Salvatore, vice cancelliere della pretura di Montella, incaricato di reggerne la cancelleria, coll'annua indennità di lire 30, è nominato cancelliere della stessa pretura di Montella, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Puzzonia Emilio, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Palmi, è nominato cancelliere della pretura di Verbicaro, coll'attuale stipendio di lire 1600.

Giovinazzo Elia, cancelliere della pretura di Amantea, è nominato segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Palmi, coll'attuale stipendio di lire 1600.

Tucci Pasquale, cancelliere della pretura di Verbicaro, è tramutato alla pretura di Amantea.

Con decreti Ministeriali del 25 settembre 1898:

Granito Vincenzo, cancelliere del tribunale civile e penale di Montepulciano, è promosso dalla 2ª alla 1ª categoria, coll'annuo stipendio di lire 4000, a datare dal 1° ottobre 1898.

Chenal Maurizio, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Biella, è, a sua domanda, tramutato al tribunale civile e penale d'Aosta.

Cariatore Carlo, vice cancelliere della 2ª pretura di Spezia, in aspettativa per motivi di salute fino al 15 settembre 1898, è, in seguito a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per un altro mese, a decorrere dal 16 settembre 1898, colla continuazione dell'attuale assegno.

Facciolo Giovanni, vice cancelliere della pretura di Laureana di Borello, in aspettativa per motivi di salute fino al 30 settembre 1898 e pel quale fu lasciato vacante il posto di vice cancelliere della pretura di Amantea, è, in seguito a sua domanda, confermato nell'aspettativa per altri sei mesi, a decorrere dal 1° ottobre 1898, colla continuazione dell'attuale assegno.

Scarselli Ferdinando, vice cancelliere al tribunale civile e penale di Grosseto, è nominato vice cancelliere della pretura di Grosseto, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Bini Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Grosseto, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Grosseto, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Disposizioni *fatte nel personale dei notari:*

Con Regi decreti del 24 settembre 1898:

Milio Francesco, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel Comune di Piraino, distretto di Patti.

Di Rienzo Giuseppe, notaro residente nel Comune di San Tammaro, distretto di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel Comune di Casagiove, stesso distretto.

Valle Angelo, notaro residente nel Comune di Landriano, distretto di Pavia, è traslocato nel Comune di Chignolo Po, stesso distretto.

Argentieri Scarduzzi Gio. Battista, notaro residente nel Comune di Preci, distretto di Spoleto, è traslocato nel Comune di Norcia, stesso distretto.

Martinez Giuseppe, notaro nel Comune di San Pietro Clarenza, distretto di Catania, è traslocato nel Comune di Aci-Castello, stesso distretto.

Fiorillo Vincenzo, notaro residente nel Comune di Casapulla, distretto di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel Comune di Santa Maria Capua Vetere, capoluogo di distretto.

Piatti Enrico, notaro residente nel Comune di Santa Giulietta distretto di Voghera, è traslocato nel Comune di Casteggio, stesso distretto.

Colabelli Antonio, notaro residente nel Comune di San Bartolomeo in Galdo, distretto di Benevento, è traslocato nel Comune di Foiano Valfortore, stesso distretto.

Giusti Francesco, notaro residente nel Comune di Foiano Valfortore, distretto di Benevento, è traslocato nel Comune di San Bartolomeo in Galdo, stesso distretto.

Gherardi Guido è dichiarato decaduto dall'ufficio di notaro per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Mocchie, distretto di Susa.

Con decreti Ministeriali del 24 settembre 1898:

È concessa:

al notaro Basile Girolamo, una proroga sino a tutto l'11 dicembre 1898, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Ficarazzi.

al notaro Angelini Giuseppe, una proroga sino a tutto il 31 dicembre 1898, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Chioggia.

al notaro Mastrangelo Vincenzo, una proroga sino a tutto il 31 gennaio 1899, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Roccascalegna.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avvisi.

Si previene il pubblico che, avendo il Banco di Napoli conferito alla Banca Popolare Cooperativa Parmense la sua rappresentanza per il cambio dei biglietti e titoli nominativi a suo debito, in provincia di Parma, i biglietti dello stesso Istituto sono ammessi al corso legale in quella provincia medesima, a norma dell'art. 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449.

Roma, il 29 settembre 1898.

Si previene il pubblico che, avendo il Banco di Napoli conferito alla Banca di Sconto di Carrara la sua rappresentanza pel cambio dei biglietti e titoli nominativi a suo debito, in provincia di Massa e Carrara, i biglietti dello stesso Istituto sono ammessi al corso legale nella provincia medesima, a norma dell'art. 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449.

Roma, il 29 settembre 1898.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso.

Si notifica che nel giorno di sabato, 15 ottobre 1898, alle ore 9, in una sala di questa Direzione Generale, con accesso al pubblico, si procederà alla 24ª estrazione a sorte delle Obbligazioni per la Ferrovia Torino-Savona-Acqui, il cui servizio fu assunto dal Governo Italiano in forza delle Convenzioni 19 novembre 1868 e 14 giugno 1870, approvate con la legge 28 agosto 1870, n. 5858.

Le Obbligazioni da estrarsi sono in numero di 104, sulle 21697 attualmente vigenti.

Con successiva notificanza saranno pubblicati i numeri delle Obbligazioni estratte.

Roma, addì 23 settembre 1898.

Per il Direttore Generale ZULIANI. *Per il Direttore Capo della 5ª Divisione* LUBRANO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Stato sanitario del bestiame nel Regno

Bollettino settimanale n. 38, fino al dì 24 settembre 1898

REGIONE I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio ematico: 2 bovini in Alba, 1 a S. Stefano Belbo, morti.

Afta epizootica: 1 bovino in Alba, 3 a La Morra.

Malattie infettive dei suini: 1 caso, letale, a Centallo.

Torino — Afta epizootica: 5 bovini in Angrogna, 4 a Pralormo, 23 a Villafranca Piemonte, 1 a Brandizzo, 1 a Pianezza, parecchi ad Exilles.

Rabbia: 1 cane, morto, a Torino.

Alessandria — Carbonchio ematico: 1 bovino in Agliano, 1 a Calosso, 3 a Murisengo, 2 in Alessandria, morti.

Afta epizootica: Diversi casi nei comuni di Pozzol Groppo, S. Martino Alfieri, Costigliole d'Asti, Rosingo, Sorli, Montemarzino, Cremolino, Castagnole Lanze, Carbonara Scrivia, Rocchetta Ligure, Mongardino, Tortona, Mirabello, Serravalle Scrivia, Quargnento, S. Agata Fossili.

Novara — Afta epizootica: 3 casi a Gattinara, 28 a Casalbeltrame, 60 a Novara, 5 a Galliate.

Malattie infettive dei suini: 4 casi, con 3 morti, a Fava Novarese, 1 caso, letale, a Torino.

REGIONE II. — Lombardia.

Pavia — Afta epizootica: 6 bovini a Pieve Porto Morone, 6 a Confienza, 4 a Cassolo Nuovo, 8 a Casorate 1°, 75 a Sannazzaro 39 a Dorno, 24 a Rovegno.

Milano — Carbonchio ematico: 2 bovini, morti, in Abbiategrasso.

Afta epizootica: 14 bovini a Gorgonzola, 10 Rosate, 6 a Brembio.

Como — Afta epizootica: 2 bovini a Solbiate, 1 a Civate, 8 a Como; continua la malattia nei Comuni di Introbbio, Pasturo e Primaluna.

Sondrio — Afta epizootica: Varii bovini nei Comuni di Montagna e Pendolasco.

Bergamo — Carbonchio ematico: 1 bovino a Valtesse, 1 a Ghisalba, 1 a Covo, morti.

Afta epizootica: parecchi bovini nei Comuni di Vedeseta, Valtesse e Taleggio.

Brescia — Carbonchio ematico: 2 bovini a Castagnato, 1 a Torbole Casaglio, morti; 2 bovini, dei quali 1 morto, a Verolanuova.

Cremona — Afta epizootica: 8 bovini a Castel Visconti, 4 in Agnadello, 2 a Casalmorano.

Malattie infettive dei suini: 5 casi, letali, a Vhò.

Mantova — Carbonchio ematico: 1 bovino, morto, a Pieve di Coriano.

Afta epizootica: 3 bovini a Poggio Rusco.

REGIONE III. — Veneto.

Verona — Morva: 1 equino, abbattuto, a Verona.

Malattie infettive dei suini: 6 casi, con 1 morto, a Sanguinetto, 4, con 1 morto, a Nogara, 1, letale, a Brentino, 2 a Casaleone.

Vicenza — Afta epizootica: 14 casi, con 1 morto, in Asiago.

Belluno — Afta epizootica: 33 bovini a Pedavena, 13 a Lentiai, 3 a Mel.

Treviso — Carbonchio ematico: 1 bovino, morto, a Conegliano.

Afta epizootica: 5 bovini, morti, a Trevigliano.

Padova — Morva: 2 equini, abbattuti, a Montagnana.

Rovigo — Carbonchio ematico: 2 casi, letali, a Villanova Marchesana.

REGIONE V. — Emilia.

Piacenza — Afta epizootica: 4 bovini a Carpaneto, 1 a Pontenure, 3 a Gossolengo.

Modena — Carbonchio sintomatico: 2 bovini, morti, a Mirandola.

Afta epizootica: 14 bovini a Camposanto, 1 a Cavezzo, 3 a Bomporto, 3 a Novi, 10 a Modena, 4 a San Cesario, 64 a Campogalliano, 18 a Carpi.

Malattie infettive dei suini: 11 casi, con 5 morti, a Concordia, 4, letali, a Finale, 2 casi a Modena, 3 a Carpi.

Ferrara — Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, a Massafiscaglia.

Afta epizootica: 19 bovini a Copparo.

Malattie infettive dei suini: 3 casi, letali, a Massafiscaglia.

Bologna. — Afta epizootica: 30 bovini a Calderara di Reno, 7 a Castel d'Argile, 8 a Crevalcore, 31 a Castelfranco Emilia, 8 a Castel S. Pietro Emilia.

Malattie infettive dei suini: 21 casi a Budrio, 5 con 1 morto, a Molinella, 2 casi, letali, a S. Pietro in Casale.

Ravenna — Afta epizootica: 2 bovini a Solarolo, 18 a Ravenna.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Pesaro — Afta epizootica: 1 bovino, morto, a Pesaro.

Malattie infettive dei suini: 2 casi, letali, a Pesaro.

Ancona — Afta epizootica: 1 bovino in Ancona.

Perugia — Carbonchio ematico: 1 equino a Penna in Teverina, 1 bovino ad Orvieto.

Afta epizootica: 11 bovini a Gubbio, 1 a Perugia.

REGIONE VII. — Toscana.

Lucca — Afta epizootica: 2 bovini a Viareggio.

Pisa — Carbonchio ematico: 1 bovino a Bagni S. Giuliano.

Firenze — Carbonchio ematico: 1 bovino a Castelfranco di Sotto, 2 a Pistoia.

Carbonchio sintomatico: 1 bovino a Santa Croce sull'Arno.

Afta epizootica: 2 bovini a Castelfranco di Sotto, 46 ovini e 4 bovini a Pistoia.

REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

Aquila — Afta epizootica: 40 bovini, 20 suini e 40 ovini a Tornimparte, 170 ovini a Fiamignano, 4 bovini, 4 suini e 50 ovini a Castel S. Angelo, 69 fra ovini e caprini in Accumoli, 8 ovini a Posta, 493 ovini, 19 bovini e 14 suini a Campotosto, 12 bovini, 10 suini e 27 ovini a Borgocollefegato, 2 suini, morti, a Pratola Peligna.

Lecce — Carbonchio ematico: 3 bovini, morti, in Avetrana.
Morva e farcino: 1 equino a Castellaneta.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Carbonchio ematico: 1 bovino, morto, a Caserta; 30 bovini, pure morti, a Gaeta.
Afta epizootica: 5 bovini a Saviano, 6 bovini e 10 ovini a Virano Patenaro, 1 bovino a Capua, parecchi casi a Conca della Campania.

Napoli — Carbonchio ematico: 1 suino, morto, a Napoli.

Avellino — Afta epizootica: 300 bovini a Summonte.

Salerno — Carbonchio ematico: 1 bovino, morto, a Campagna.

Potenza — Carbonchio ematico: 1 equino, morto, a Lavello.

REGIONE XI. — Sicilia.

Palermo — Carbonchio ematico: 3 bovini, morti, a Palermo.
Morva: 1 caso a Lercara.
Rabbia: 1 cane, morto, a Palermo.

Catania — Carbonchio ematico: 1 bovino, morto, a Regalbuto.

RIASSUNTO

Affezioni carbonchiose: casi 74.
Afta epizootica: casi 2047.
Morva e farcino: casi 5.
Rabbia: casi 3.
Malattie infettive dei suini: casi 77.

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno calcolata in conformità del R. decreto 30 dicembre 1897, n. 544.

30 settembre 1898.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidato.	5 % lordo	99.79	97.79
	4 1/2 % netto	108.23 1/2	107.11
	4 % netto	99.62 1/2	97.62 1/2
	3 % lordo	63.70	62.50

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il *Daily Telegraph*, di Londra, dice che il fatto che il Sirdar Kitchener ha l'intenzione di rinunziare al suo comando, è una prova che esso non prevede nessuna difficoltà nella valle del Nilo.

Il *Daily Telegraph* sostiene che la Francia non ha nessun diritto su Fashoda, e che non vi è motivo di entrare in negoziati.

Lo *Standard* non vede la necessità di attendere il rapporto del comandante Marchand.

« Se il comandante Marchand, dice lo *Standard*, agisce per proprio conto, il suo rapporto non ha nessuna importanza; se esso agisce per conto del suo governo, il suo rapporto diventa inutile.

« Lord Salisbury ha il dovere di informare chi di diritto che Fashoda è un territorio egiziano e che sarà trattato come tale dalla Potenza che si è addossata il protettorato dell'Egitto.

« Se la Francia vuole rimettere sul tappeto la questione dei nostri diritti in Egitto, essa deve trovare degli altri pretesti. La questione di Fashoda non può dar luogo a questa discussione. Del resto, noi non discuteremo, noi non negozieremo a proposito di Fashoda ».

Il *Daily Mail* scrive:

« Le spedizioni di filibustieri francesi su territorio britannico hanno stancato la nostra pazienza. Fashoda è egiziana e l'Inghilterra non farà nessuna concessione ».

Il *Times* ripete che nessun negoziato è possibile, se prima i francesi non avranno sgombrato la valle del Nilo ed i possedimenti equatoriali dell'Egitto o della Granbretagna. Poi si vedrà.

***

A queste manifestazioni dei giornali inglesi risponde la stampa francese.

« Per il governo inglese — scrive il *Journal des Débats* — Fashoda è un paese egiziano, come Dongola, come Ondurman e Kartum. Nessuno può rimanervi legalmente che d'ordine o col consenso del governo egiziano il quale, grazie alla vittoria d'Ondurman, è rientrato in possesso di ciò che gli apparteneva. Così stando le cose — tali sono le teorie ed il punto di vista inglese — la partenza del comandante Marchand non potrebbe essere l'oggetto di una transazione; esso è un intruso e se ne vada.

Ecco brutalmente ed in poche parole, come il governo, la stampa e l'opinione pubblica di Granbretagna considerano la questione e, come afferma il *Times* che su questo punto riflette l'opinione del governo, gli inglesi non muteranno affatto.

« Però, conchiude il *Journal des Débats*, è naturale che la situazione degli inglesi in Egitto non essendo assolutamente regolare e legale, essi hanno forse torto di mostrarsi così rigidi, ma spetta ai diplomatici di farlo comprender loro ».

Il *Temps*, a sua volta scrive:

« Una parte della stampa inglese continua la sua campagna di intimidazione e, dopo di avere espresso in questi ultimi tempi il desiderio di vedere il Sirdar Kitchener sloggiare di viva forza la missione Marchand, essa mette innanzi oggigiorno la pretesa che lo sgombro di Fashoda, da parte delle nostre truppe, debba precedere ogni discussione sulla questione del Nilo.

« I nostri confratelli inglesi hanno un brutto concetto dell'opinione pubblica in Francia, la quale considera l'affare di Fashoda con calma, ma altresì con fermezza. I negoziati intavolati dai due governi possono, a nostro avviso, condurre ad una soluzione soddisfacente per gli interessi dei due paesi, ma al patto espresso che in Inghilterra si abbia, per i diritti che noi abbiamo a far valere, quel rispetto che noi possiamo avere per quelli dei nostri vicini ».

***

Telegrafano da Vienna, 29 settembre, al *Piccolo* di Trieste:

Oggi, ad un tratto, la situazione parlamentare si è fatta criticissima.

Il comitato esecutivo della destra, d'accordo colla presidenza e col ministro-presidente, ha giuocato un tiro che mette nel maggiore imbarazzo i partiti tedeschi del quale sconcerta completamente i piani.

Il grande consesso costituzionale presentò oggi la nota, proposta d'urgenza, invitante il Governo a dare comunicazione del risultato delle sue trattative col Governo ungherese; una mozione consimile è stata presentata dal partito tedesco liberale ed un'altra dai socialisti. Ma il presidente dichiarò oggi nella seduta che egli accorda alle proposte del Governo la precedenza su tutte le altre mozioni; queste quindi vengono fatte passare in seconda linea per essere poi trattate appena dopo esaurite le proposte del Governo. In passato le proposte d'urgenza solevano aver sempre la precedenza.

Il modo di procedere del presidente ha sdegnato profondamente il grande consesso costituzionale. Tutti i partiti protestano contro la nuova disposizione del presidente. Il partito tedesco nazionale ha tosto deliberato di ricorrere all'ostruzionismo. Il gruppo Schönerer ha promesso il suo concorso a scopo d'ostruzione. Così circa una quarantina di deputati si sono dichiarati per la prosecuzione della tattica ostruzionista.

Il partito tedesco progressista protesterà bensì anch'esso contro la decisione del presidente, però esso si riserva di stabilire in seguito la propria linea di condotta.

Siccome però in ogni caso alla Camera ricomincerà l'ostruzione, così non sarà possibile entrare nella discussione in merito alle proposte governative, ed il conte Thunn—così si suppone — coglierà da ciò il pretesto per rimandare a casa i deputati.

I funerali del Generale Cosenz

Com'era annunziato, stamane hanno avuto luogo i funerali di S. E. il Generale Enrico Cosenz, e sono riusciti solenni, degni dell'uomo al cui senno ed al cui valore la patria deve una parte del suo essere.

La salma, portata a braccia da sott'ufficiali dell'artiglieria, è stata poco dopo le 10, deposta sopra un affusto da cannone, tirato da triplice pariglia di cavalli.

Preceduta da un piccolo numero di preti, scortata lateralmente dagli uscieri e dagli staffieri del Senato, della Camera dei deputati, dei Ministeri, del Municipio di Roma e della Real Casa, la salma dal palazzo Bonaccorsi ha proceduto fino alla Chiesa di S. Marcello, ove ha ricevuto l'assoluzione.

Subito dopo la salma veniva un sott'ufficiale di artiglieria che recava un cuscino su cui erano le numerose decorazioni dell'illustre estinto. Seguivano i nepoti ed altri parenti del Cosenz, la rappresentanza di S. M. il Re composta dal Generale Ponza di San Martino, dal maggiore Verdinois e dal mastro di cerimonie conte Tozzoni, le LL. EE. il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e Sotto-Segretari di Stato, tutti i senatori e deputati residenti in Roma, i principali funzionari dello Stato, numerosi amici personali del defunto ed uno stuolo di ufficiali dell'esercito e della marina, dai generali ed ammiragli ai sotto-tenenti.

Il corteo era chiuso da carri militari carichi di corone, dalle carrozze della Real Casa, del Municipio, del Senato e della Camera.

Gli onori militari erano resi da tutta la guarnigione di Roma e da altre truppe, venute per la circostanza, al comando del Generale Pedotti, comandante la Divisione militare di Roma.

Apriva il corteo lo squadrone degli allievi carabinieri, seguivano la musica della Legione allievi carabinieri — Comando delle truppe — Mezzo reggimento cavalleggeri di Catania su due squadroni — Una brigata di due batterie del 13° artiglieria — Battaglione del 51° fanteria con bandiera — Battaglione del 52° fanteria con bandiera — Battaglione del 5° bersaglieri — Musica municipale — Due plotoni di vigili.

Le altre truppe facevano ala lungo le vie, dal Corso a Campo Verano per via Nazionale.

Il corteo si è sciolto agli Archi di Santa Bibbiana.

Lo squadrone, la musica e le due compagnie degli allievi carabinieri, più un battaglione di bersaglieri, hanno scortata la salma fino al Cimitero.

Malgrado il tempo minacciante pioggia, una folla enorme si accalcava lungo le vie per le quali è passato il corteo ed il rimpianto, per tanta perdita, era generale.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Per la festa di domani. — Domani 2 ottobre, ricorrendo l'anniversario del plebiscito che univa Roma al resto d'Italia,

saranno addobbati con parati i palazzi capitolini, issati i pennoni sulla parte superiore della gradinata, il vessillo nazionale sulla torre. La sera i detti palazzi, la torre e la gradinata saranno illuminati.

I vigili di servizio nei vari posti di guardia e le guardie municipali indosseranno l'alta uniforme.

Le bande militari suoneranno dalle ore 19 1\|2 alle 21 nelle piazze Circo Agonale, S. Maria in Trastevere, Scossacavalli, Cola di Rienzo e Vittorio Emanuele.

La banda comunale suonerà in piazza Colonna dalle ore 20 alle 22.

La via del Corso e le piazze suindicate saranno illuminate a girandoles a gas.

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali è stato fissato per oggi, 1° ottobre, a lire 107,80.

I giornalisti italiani a Lisbona. — Ieri S. M. la Regina Maria Pia ha ricevuto privatamente i giornalisti italiani Torelli-Viollier, Silvagni, Jaccarino e Nesti, trattenendoli affabilmente per 45 minuti, informandosi delle cose italiane e lasciando intravedere che prossimamente S. M. verrà in Italia.

Marina mercantile. — Ieri l'altro il piroscafo *Venezuela* giunse a Colon. Ieri i piroscafi *Po* e *Singapore*, della N. G. I., proseguirono il primo da Suez per Massaua, ed il secondo da Alessandria d'Egitto per gli scali d'Italia. Stamane il piroscafo *Werra*, del N. L., è giunto a Genova proveniente da New-York.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

VIENNA, 30 — Secondo il *Fremdenblatt*, il Presidente del Consiglio, conte Thunn, cercherebbe di persuadere il Ministro del commercio, Baernreither, a non dimettersi.

D'altra parte si assicura che il Ministro Baernreither sia fermamente risoluto a persistere nel suo proposito.

VIENNA, 30 — Ecco un sunto dell'interpellanza presentata alla Camera dei Deputati, dal deputato Hortis, in nome del Club italiano.

Mentre l'intera umanità era commossa per l'assassinio dell'Imperatrice, si verificarono a Trieste, dove l'orrore ed il lutto erano manifestamente palesi come in ogni altro luogo del mondo, scene che turbarono sommamente l'intera città e lasciarono negli animi un'impressione penosissima, che non potrà cancellarsi così presto.

L'interpellanza riassume minutamente i gravissimi disordini avvenuti a Trieste contro gli italiani e soggiunge che tali vergognosi fatti furono accompagnati da consimili violenze e delitti a Nabresina, Duino e Domio. Il Consiglio comunale di Trieste, con chiara intuizione della sua missione civile, compì il proprio dovere protestando energicamente contro simili atti di vera barbarie, in nome e per l'onore di Trieste, che un pugno di malfattori, composto in maggioranza di elementi estranei così alla città come al suo territorio, intendeva macchiare.

Ma non basta, poichè i fatti furono di natura così grave, così lunga fu la loro durata e così spesso si ripeterono, che apparisce assolutamente indispensabile levar la voce e protestare nel modo più energico contro simili vergogne e reclamare provvedimenti da parte di chi ha l'obbligo di prevenire per evitare fatti consimili. Ciò non si fece a Trieste, come qualunque testimonio oculare è in grado di affermare. Può capirsi che di fronte ad una folla di migliaia di persone le autorità sieno impotenti; ma il fatto di potere poche centinaia di persone celebrare simili orgie per giorni e giorni ininterrottamente, non può spiegarsi altrimenti se non col fatto che le guardie scortavano i dimostranti, quasi per proteggerli e tutelarli, come i fatti di Trieste lo provano.

Infatti bastò che l'autorità acquistasse la coscienza del suo dovere di impedire simili scene vergognose e si rendesse conto dei pericoli che accompagnavano tali fatti, bastò che le guardie ostentassero un briciolo di energia, bastò che l'autorità, facendo appello alla forza militare, mostrasse di voler fare seriamente, perchè, come per incanto, si ristabilisse nella città la quiete, che, senza le prodezze di alcuni forsennati, non sarebbe stata turbata un solo istante.

A Trieste tutti conoscono essersi trovate fra i dimostranti persone benevise alla polizia e le loro file essere in gran parte formate da monelli pagati per schiamazzare e far violenze.

Un contrasto ben curioso si notava, nè si può a meno di segnalarlo, fra la benevola passività onde le guardie stavano di fronte ai devastatori ed ai ladri e la severa energia spiegata contro chi per la passività delle guardie era in lotto a difendere da solo la proprietà e la vita, contrasto venuto in luce particolarmente nella palestra dell'Unione ginnastica.

Allorquando qualcuno intendeva reagire e protestare contro le vergognose scenate, le guardie immediatamente lo arrestavano. L'impunità dei malfattori da un lato, il pronto intervento contro chi li biasimava o si opponeva alle violenze dall'altro lato, non potevano non svegliare in ogni cittadino il sospetto che la parola d'ordine fosse: *Laissez faire*.

L'assassinio di Ginevra divenne per i malfattori il pretesto al furto ed alla rapina, mentre i sobillatori scelsero questo momento per iscatenare il pazzo loro furore contro quanto è italiano. E' vergogna senza pari che un momento sì angoscioso fosse sfruttato per sfogare gli odii di razza e di partito!

Il delitto commesso da un individuo che rinnegò la patria, la nazione e la Società, servì di pretesto per vilipendere a Trieste la nazione italiana, far apparire al mondo Trieste avere sentimenti ostili verso la nazione italiana, mentre il mondo sa benissimo Trieste essere fiera di appartenervi. Si tentò di provocare a Trieste la caccia contro gli italiani, mentre Trieste riconosce e saluta i cittadini del vicino Regno quali fratelli della stessa razza.

Dover nostro è mettere nella loro vera luce i fatti avvenuti; dovere del Governo è punire i promotori e gli esecutori di atti delittuosi e la rilassata autorità.

Noi, che avemmo così spesso motivo ed occasione di lagnarci gravemente del modo rude onde procedono le guardie, siamo certo superiori al sospetto di voler adottare misure eccessivamente severe.

Lamentammo spesso il procedere sconveniente, inopportuno ed abusivo delle autorità verso le civili e naturali manifestazioni del sentimento nazionale. Ma nessuno potrà rimproverarci se domandiamo che si proceda contro le manifestazioni che assumono figura di reati contemplati quali crimini nel codice penale.

È assolutamente indispensabile che s'inculchi a tutti i cittadini, alle autorità ed alle guardie non costituire il grido di: « Viva l'Austria! » garanzia d'impunità per chi vuol commettere violenze e furti.

Di fronte al rinnovarsi delle aggressioni inqualificabili e ingiustificabili, di fronte all'assoluto difetto di ogni tutela delle autorità per la difesa dell'ordine, della proprietà e della sicurezza personale degli italiani del Litorale, noi solennemente protestiamo in nome del diritto, della giustizia e delle leggi che ci reggono e chiediamo all'autorità di pubblica sicurezza che i suoi organi abbiano migliore coscienza dei loro doveri e il rispetto dovutoci.

E poichè parecchi italiani, sia cittadini austriaci che cittadini del Regno, dovettero, in seguito alle violenze ed alle minaccie, abbandonare il paese ed il lavoro con grande pregiudizio delle industrie nostrane e degli interessi privati, poichè questa mancanza inqualificabile di tutelare l'ordine e la sicurezza personale dei beni e della libertà dei cittadini, è contraria alle leggi e contraria agli obblighi internazionali; perciò, anche per evitare

il rinnovarsi di simili eccessi, abbiamo l'onore di presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri la seguente interpellanza:

« Quali misure intende prendere il Ministro in confronto agli organi della pubblica sicurezza, che negli ultimi fatti di Trieste non vollero, non seppero impedire o immediatamente reprimere i gravissimi eccessi che per parecchi giorni funestarono Trieste ed i suoi immediati dintorni? Come intende il Governo risarcire i danni materiali? Quali misure intende prendere per la tutela della sicurezza personale della popolazione italiane del Litorale? »

VIENNA, 30. — I giornali considerano come un fatto compiuto le dimissioni del Ministro del commercio, Baernreither, e attribuiscono tali dimissioni alla tensione ognora crescente tra il Governo e la Sinistra parlamentare.

La maggior parte dei giornali ritengono che il barone de Weigelsperg, capo-sezione al Ministero del commercio, assumerà il portafoglio del commercio.

VIENNA, 30. — *Camera dei Deputati.* — Si respinge l'urgenza sulla mozione Schwegel, che chiede vengano comunicati i provvedimenti concordati fra i Governi austriaco e ungherese nel caso fosse impossibile che il Compromesso venisse approvato dal Parlamento.

Si approva poscia l'urgenza sulla prima lettura del progetto sul Compromesso coll'Ungheria.

Il Presidente del Consiglio, conte Thunn, prese due volte la parola. Egli scongiurò il Parlamento a riprendere i lavori parlamentari, esaminando prima il Compromesso con l'Ungheria, poi discutendo gli altri progetti presentati dal Governo, nell'interesse della Monarchia e delle popolazioni.

BERNA, 30. — Il Consiglio Federale notificò al Governo russo la sua adesione alla Conferenza internazionale pel disarmo.

VENEZIA, 30. — È arrivato l'yacht imperiale tedesco *Hohenzollern*.

VIENNA, 30. — La *Wiener Allgemeine Zeitung* assicura che la questione del ritiro del Ministro del commercio, Baernreither, non è stata peranco risolta e che, al contrario, essa è tutt'ora pendente.

LONDRA, 1. — Il *Times* ha da Berlino: Si smentiscono le voci corse di combinazioni politiche basate sulle visite dell'Imperatore Guglielmo al Sultano ed al Kedive.

Il *Daily News* ha da Berlino: « Il segretario dell'Ambasciata francese a Costantinopoli ha redatto l'*ultimatum* diretto alla Sublime Porta concernente l'isola di Creta.

« Le truppe ed i funzionari turchi dovranno incominciare lo sgombro dall'isola entro quattordici giorni ».

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
il dì 30 settembre 1898

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì . . . . . 753.5.

Umidità relativa a mezzodì . . . . . 58.

Vento a mezzodì . . . . . W debole.

Cielo . . . . . coperto.

Termometro centigrado . . . . . { Massimo 22°. 1. / Minimo 16°. 1.

Pioggia in 24 ore . . . . . mm. 9.8.

Li 30 settembre 1898:

In Europa pressione alta al N della Russia 772 Pietroburgo; bassa sulla Manica a 775.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente alzato fino a 2 mm. al S; temperatura quasi ovunque diminuita; pioggie qua e là copiose e temporali.

Stamane: cielo nuvoloso o coperto, qua e là piovoso.

Barometro: 756 Genova, Civitavecchia, Chieti, Venezia; 757 Belluno, Torino, Roma, Foggia; 758 Napoli, Bari; 760 Cagliari, Catanzaro, Lecce; 761 Sicilia.

Probabilità: venti deboli a freschi del 1° quadrante all'estremo N, meridionali altrove; cielo nuvoloso o coperto con pioggie, qualche temporale.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E DI GEODINAMICA

Roma, 30 settembre 1898.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	Temperatura Massima	Temperatura Minima
			Nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	3/4 coperto	calmo	21 1	16 5
Massa Carrara	sereno	legg. mosso	24 8	15 0
Cuneo	coperto	—	19 9	12 8
Torino	nebbioso	—	21 2	14 3
Alessandria	—	—	—	—
Novara	coperto	—	22 3	14 0
Domodossola	3/4 coperto	—	24 5	11 9
Pavia	coperto	—	24 1	13 7
Milano	piovoso	—	20 2	15 2
Sondrio	coperto	—	20 0	12 7
Bergamo	nebbioso	—	17 2	12 3
Brescia	coperto	—	20 4	15 7
Cremona	coperto	—	18 5	14 7
Mantova	piovoso	—	19 0	14 6
Verona	—	—	—	—
Belluno	coperto	—	15 1	11 8
Udine	coperto	—	17 8	13 6
Treviso	coperto	—	17 1	16 0
Venezia	coperto	calmo	17 4	14 2
Padova	piovoso	—	15 9	14 4
Rovigo	coperto	—	17 4	13 8
Piacenza	coperto	—	18 7	14 4
Parma	piovoso	—	17 0	14 0
Reggio Emilia	piovoso	—	17 2	14 3
Modena	coperto	—	17 9	13 7
Ferrara	coperto	—	17 2	14 1
Bologna	coperto	—	15 4	13 2
Ravenna	coperto	—	20 1	14 4
Forlì	coperto	—	19 0	16 2
Pesaro	piovoso	legg. mosso	21 5	14 6
Ancona	coperto	mosso	22 9	16 0
Urbino	nebbioso	—	30 7	12 5
Macerata	3/4 coperto	—	22 1	14 5
Ascoli Piceno	3/4 coperto	—	23 0	15 8
Perugia	nebbioso	—	21 2	13 2
Camerino	coperto	—	21 8	12 2
Lucca	coperto	—	25 0	15 9
Pisa	coperto	—	25 6	14 6
Livorno	coperto	calmo	23 0	15 5
Firenze	coperto	—	23 8	15 9
Arezzo	piovoso	—	22 8	14 0
Siena	coperto	—	21 6	14 0
Grosseto	sereno	—	24 4	14 1
Roma	coperto	—	24 4	16 1
Teramo	coperto	—	23 4	15 1
Chieti	1/2 coperto	—	25 8	10 0
Aquila	coperto	—	21 6	11 9
Agnone	sereno	—	18 4	12 0
Foggia	3/4 coperto	—	25 0	18 2
Bari	1/2 coperto	calmo	26 3	17 2
Lecce	1/2 coperto	—	26 6	17 3
Caserta	coperto	—	23 3	14 4
Napoli	coperto	calmo	22 0	17 1
Benevento	1/4 coperto	—	22 8	15 3
Avellino	3/4 coperto	—	21 3	14 8
Caggiano	1/2 coperto	—	18 5	11 8
Potenza	1/2 coperto	—	18 0	12 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	piovoso	—	17 8	9 0
Reggio Calabria	sereno	legg. mosso	26 0	20 2
Trapani	coperto	mosso	26 6	21 7
Palermo	nebbioso	calmo	26 9	14 7
Porto Empedocle	1/2 coperto	legg. mosso	24 0	16 0
Caltanissetta	1/4 coperto	—	24 0	13 0
Messina	1/4 coperto	calmo	25 0	20 3
Catania	1/2 coperto	calmo	24 3	16 8
Siracusa	1/2 coperto	calmo	25 5	17 8
Cagliari	1/4 coperto	calmo	28 0	17 0
Sassari	3/4 coperto	—	18 2	14 8

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele.